SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° settembre 1992, n. 465.

Regolamento recante determinazione delle informazioni da riportare a cura del concessionario negli elenchi degli atti sottoscritti dai contribuenti per la definizione agevolata delle quote inesigibili, negli elenchi delle quote per le quali è prevista la ripresa degli atti esecutivi e negli elenchi dei contribuenti da trasmettere alle commissioni parlamentari, nonché ulteriori istruzioni per l'attuazione dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, il servizio centrale della riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti;

Visti gli articoli 118 e 119 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con i quali è stato disposto rispettivamente il rimborso delle quote inesigibili dei cessati esattori e lo sgravio provvisorio;

Visto l'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni in materia di riscossione e definizioni dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1992 concernente l'approvazione del modello di definizione dei debiti iscritti a ruolo e della distinta dei versamenti delle somme dovute in applicazione dei criteri automatici di definizione del debito tributario;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere della commissione consultiva sul servizio di riscossione espresso nell'adunanza del 13 aprile 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 4 maggio 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1 Entro il 20 ottobre 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei tributi devono trasmettere, ai rispettivi uffici finanziari od ai diversi enti impositori che hanno fatto loro pervenire, con apposito verbale di consegna, le domande di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, un elenco con gli elementi identificativi degli atti con i quali i contribuenti il cui debito d'imposta risulta iscritto a ruolo entro il 31 dicembre 1989, dichiarano di avvalersi della procedura di definizione automatica per l'estinzione del proprio debito, nonché gli elementi identificativi dei versamenti effettuati dai contribuenti stessi.

2. Gli elenchi di cui al comma 1, dovranno contenere, per ciascun contribuente che si avvale della procedura di definizione automatica, i sottoelencati elementi:

a) dati anagrafici, residenza e numero di codice fiscale del contribuente o del suo rappresentante;

b) numero e data di presentazione delle domande di rimborso o di discarico;

c) data di emissione del. ruolo;

d) gli importi iscritti a ruolo ancora dovuti al 1° gennaio 1992, con l'indicazione sia del debito d'imposta che dell'importo complessivo dovuto per interessi, sopratasse, pene pecuniarie ed altre competenze acces-
sorie;

e) importi determinati sulla base delle percentuali previste dalla procedura di definizione automatica;

f) data e importo dei versamenti effettuati.

Art. 2.

1. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi devono trasmettere, entro il 20 ottobre 1992, in duplice copia, alle intendenze di finanza territorialmente competenti un elenco delle quote per le quali è prevista la ripresa degli atti esecutivi.

2. Gli elenchi di cui al precedente comma 1 devono indicare i sottoelencati elementi:

a) dati anagrafici, residenza e numero di codice fiscale del contribuente;

b) numero e data di presentazione delle domande di rimborso o di discarico;

c) data di emissione del ruolo;

d) l'importo iscritto a ruolo ancora dovuto per il quale è prevista la ripresa degli atti esecutivi.

3. Un esemplare dell'elenco di cui al comma 1, deve essere restituito, debitamente vistato dalla competente intendenza di finanza, al concessionario cui compete l'espletamento degli adempimenti previsti al successivo art. 8.

Art. 3.

1 Elenchi analoghi a quelli di cui al precedente art. 2 devono essere appositamente predisposti per gli altri enti impositori e trasmessi, dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, alle intendenze di finanza territorialmente competenti, entro il termine e con le medesime modalità di cui al precedente art. 2.

2. I concessionari acquisito il visto di conformità all'originale presso le intendenze di finanza, provvedono ad inviare copia all'ente impositore competente e trattengono l'altra per gli adempimenti di cui al successivo art. 8.

Art. 4.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 6 e 10 dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il 20 ottobre 1992, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi devono trasmettere, su supporto magnetico, al Servizio centrale della riscossione - Centro informativo, i dati relativi ai contribuenti compresi nelle domande di rimborso e di discarico, evidenziando coloro che si sono avvalsi della definizione agevolata e le somme riscosse.

2. Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto.

3. Il Servizio centrale della riscossione provvede a rendere pubblici i dati di cui al comma 1 secondo le modalità previste dall'art. 69, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

4. Gli stessi dati vengono altresì trasmessi dal Ministero delle finanze alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 5.

1. Il concessionario risponde dell'esattezza dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri automatici di definizione di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed indicato dal contribuente sull'atto di definizione rilasciato sull'apposito modello approvato con decreto ministeriale 30 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1992.

Art. 6.

1. Il versamento, da parte dei concessionari della riscossione, delle somme riscosse ai sensi dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve essere effettuato, per l'intero importo riscosso, in favore dell'ente impositore, anche nei casi in cui dette somme afferiscono a tributi ed altre competenze accessorie per le quali erano previste sovrimposte, compartecipazioni o addizionali a favore di altri enti.

Art. 7.

1. Per i coobbligati che si sono avvalsi della definizione agevolata anche limitatamente alle somme direttamente a loro carico, ricomprese in una stessa domanda di rimborso o di discarico, resta ferma la solidarietà dell'intero carico tributario con il debitore principale nei casi in cui essa sussista.

Art. 8.

1. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al fine di assumere informazioni sui contribuenti per i quali è prevista la ripresa degli atti esecutivi.

2. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, previa verifica che il contribuente sia compreso negli elenchi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, metteranno a disposizione il personale necessario per fornire gratuitamente, informazioni inerenti:

A) situazioni anagrafiche;

B) situazioni reddituali quali: dichiarazioni presentate, possesso di autovetture, imbarcazioni o aeromobili, iscrizioni a camere di commercio o ad ordini professionali, partecipazioni in società;

C) situazioni patrimoniali quali atti di compravendita, successioni o locazioni relativi a beni immobili o a beni mobili registrati.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura forniranno, gratuitamente, i dati del registro delle ditte.

4. Gli uffici di cui ai commi precedenti forniranno altresì, gratuitamente, le certificazioni di propria competenza

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° settembre 1992

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1992
Registro n. 64 Finanze, foglio n. 366

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE INFORMAZIONI SULLA DEFINIZIONE DEI CREDITI DICHIARATI INESIGIBILI DAI CESSATI ESATTORI DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

Sui supporti magnetici predisposti dai concessionari ai sensi dell'art. 3 del presente decreto sono costituiti da nastri a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

— numero di tracce = 18;

— numero di caratteri per pollice = 38000;

— tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

La lunghezza del record fisico deve essere di 32600 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 163 records.

Non è ammessa la presenza di label (standard o non standard).

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposto una etichetta riportante le seguenti informazioni:

— *destinatario:* Sistema informativo del Ministero delle finanze - Via Carucci, 99 - 00143 Roma;

— *ente:* dizione in chiaro della denominazione del concessionario o ente che ha predisposto il supporto;

- *densità di registrazione:* 38000 b.p.i.;

causale dell'invio: QUOTE INESIGIBILI - art. 17, legge n. 413-91;

numero bobine su cui sono registrati i dati;

- *numero d'ordine della bobina* nell'ambito della registrazione.

Il supporto magnetico può contenere informazioni relative a più concessioni; tutti i dati relativi ad una stessa concessione costituiscono la «UNITÀ DI REGISTRAZIONE».

Non è consentito il frazionamento di «UNITÀ DI REGISTRAZIONE» di una medesima concessione su diverse bobine quando le stesse bobine contengono informazioni relative a più concessioni.

La concessione o ente che produce i supporti deve condensare i dati su un numero minimo di bobine, compatibilmente con quanto sopra precisato.

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi di record lunghi 200 caratteri:

0) record iniziale bobina;
1) record contribuente;
2) record rappresentante;
3) record atto;
4) record quota;
5) record totali.

A) *Contenuto della «Unità di registrazione».*

Le singole unità di registrazione devono essere disposte sul file per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati):

progressivo record/tipo record.

Il progressivo record assume valore 1 nel primo record del file e deve essere incrementato di 1 per ogni successivo record contribuente; negli altri tipi record, il progressivo assume il valore del record contribuente cui si riferisce.

Vengono di seguito elencate le informazioni da riportare in ciascun record costituente l'«UNITÀ DI REGISTRAZIONE»: per ciascun campo, in parentesi, sono indicati, nell'ordine: posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1) Record contribuente: contiene i dati anagrafici dei contribuenti compresi nelle domande di rimborso:

a) concessione (1-3, 3, D.E.): codice della concessione;

b) tipo record (4-4, 1, A.N.): vale sempre «1»;

c) progressivo record (5-12, 8, D.E.);

d) codice fiscale (13-28, 16, A.N.): codice fiscale del contribuente. Se persona non fisica, deve essere riempito di spazi a destra;

e) denominazione (29-88, 60, A.N.): denominazione del contribuente ovvero, nel caso di persona fisica:

cognome (29-52, 24, A.N.);
nome (53-72, 20, A.N.);
sesso (73-73, 1, A.N.);
data di nascita (74-79, 6, D.E.): nella forma aa/mm/gg;
filler (80-88, 9, A.N.): vale sempre space;

f) comune di nascita (89-113, 25, A.N.);

g) provincia di nascita (114-115, 2, A.N.);

h) comune domicilio fiscale (116-140, 25, A.N.);

i) provincia domicilio fiscale (141-142, 2, A.N.);

j) indirizzo (143-177, 35, A.N.);

k) c.a.p. (178-182, 5, D.E.);

l) situazione del contribuente nei confronti dell'erario (183-183, 1, A.N.): vale:

«0» - il contribuente non è debitore;

«1» - il contribuente è compreso in domande di rimborso ma non si è condonato;

«2» - il contribuente è compreso in domande di rimborso e si è condonato;

m) situazione del contribuente nei confronti dell'INPS (184-184, 1, A.N.): vale:

«0» - il contribuente non è debitore;

«1» - il contribuente è compreso in domande di rimborso ma non si è condonato;

«2» - il contribuente è compreso in domande di rimborso e si è condonato;

n) situazione del contribuente nei confronti di altri enti diversi dallo Stato (185-185, 1, A.N.): vale:

«0» - il contribuente non è debitore;

«1» - il contribuente è compreso in domande di rimborso ma non si è condonato;

«2» - il contribuente è compreso in domande di rimborso e si è condonato;

o) ripresa atti esecutivi per crediti dell'erario (186-186, 1, A.N.): vale:

«1» - non prevista;

«2» - prevista;

p) ripresa atti esecutivi per crediti dell'INPS (187-187, 1, A.N.): vale:

«1» - non prevista;

«2» - prevista;

q) ripresa atti esecutivi per crediti di altri enti diversi dallo Stato (188-188, 1, A.N.): vale:

«1» - non prevista;

«2» - prevista;

r) filler (189-200, 12, A.N.): vale sempre spaces.

2) Record rappresentante: contiene i dati anagrafici dei rappresentanti, indicati sull'atto di definizione:

a) concessione (1-3, 3, D.E.): codice della concessione;

b) tipo record (4-4, 1, A.N.): vale sempre «2»;

c) progressivo record (5-12, 8, D.E.);

d) codice fiscale (13-28, 16, A.N.): codice fiscale del rappresentante. Se numerico, deve essere riempito di spazi a destra;

e) cognome (29-52, 24, A.N.);

f) nome (53-72, 20, A.N.);

g) sesso (73-73, 1, A.N.);

h) data di nascita (74-79, 6, D.E.): nella forma aa/mm/gg;

i) filler (80-88, 9, A.N.): vale sempre space;

j) comune di nascita (89-113, 25, A.N.);

k) provincia di nascita (114-115, 2, A.N.);

l) comune domicilio fiscale (116-140, 25, A.N.);

m) provincia domicilio fiscale (141-142, 2, A.N.);

n) indirizzo (143-177, 35, A.N.);

o) c.a.p. (178-182, 5, D.E.);

p) codice carica (183-183, 1, A.N.);

q) filler (184-200, 17, A.N.): vale sempre spaces.

3) Record atto: contiene le informazioni relative agli atti di definizione sottoscritti dal contribuente presso la concessione; nel caso di crediti erariali, deve essere registrato 1 record per ogni atto sottoscritto; nel caso di crediti INPS o di altri enti diversi dallo Stato deve essere registrato 1 solo record comprensivo di tutti gli atti di definizione sottoscritti:

a) concessione (1-3, 3, D.E.): codice della concessione;

b) tipo record (4-4, 1, A.N.): vale sempre «3»;

c) progressivo record (5-12, 8, D.E.);

d) codice ufficio (13-15, 3, A.N.): indica il codice dell'ufficio imposte dirette, nel caso di crediti erariali.

Indicare 990 se gli atti di definizione riguardano crediti INPS.

Indicare 991 se gli atti di definizione riguardano crediti di altri enti diversi dallo Stato;

e) data (16-21, 6, D.E.): data di sottoscrizione dell'atto nella forma aa/mm/gg;

f) importo imposta (22-28, 7, P): totale *a)* dell'atto di definizione;

g) importo interessi (29-35, 7, P): totale *b)* dell'atto di definizione;

h) importo imposta agevolato (36-42, 7, P): campo *c)* dell'atto di definizione;

i) importo interessi agevolato (43-49, 7, P): campo *d)* dell'atto di definizione;

j) importo dovuto (50-56, 7, P) importo complessivo risultante dell'atto di definizione;

k) data versamento (57-62, 6, A.N.): data del pagamento al concessionario; nel caso di versamento tramite c.c.p. indica la data di versamento all'ufficio postale;

l) tipo riscossione (63-63, 1, A.N.): vale:

«1» - riscossione allo sportello;

«2» - riscossione tramite c.c.p.;

m) data valuta (64-69, 6, A.N.): indica la data di accreditamento, nel caso di versamento tramite c.c.p., nella forma aa/mm/gg;

n) numero quietanza rilasciata dal concessionario (70-80, 11, A.N.);

o) importo versato (81-87, 7, P);

p) compenso percepito (88-94, 7, P);

q) Tesoreria (95-97, 3, D.E.): codice della Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il riversamento; da indicare solo nel caso di crediti erariali;

r) numero quietanza rilasciata dalla Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero numero del bollettino per i versamenti tramite conto corrente postale (98-107, 10, D.E.); da indicare solo nel caso di crediti erariali;

s) data riversamento (108-113, 6, D.E.): data in cui l'importo riscosso è stato riversato alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; da indicare solo nel caso di crediti erariali;

t) tipo riversamento (114-114, 1, A.N.): indica il tipo di versamento in Tesoreria; da indicare solo nel caso di crediti erariali: vale:

«0» - versamento effettuato direttamente in Tesoreria;

«1» - versamento effettuato tramite conto corrente postale;

u) filler (115-200, 86, A.N.): vale sempre spaces.

4) Record quota: contiene le informazioni relative alle quote pendenti alla data del 1° gennaio 1992 ed alle domande di rimborso in cui sono comprese; deve essere registrato 1 record per ciascuna riga di tabella presente nell'atto di definizione, e solo nel caso di crediti erariali;

a) concessione (1-3, 3, D.E.): codice della concessione;

b) tipo record (4-4, 1, A.N.): vale sempre «4»;

c) progressivo record (5-12, 8, D.E.);

d) progressivo quota 13-14, 2, D.E.): indica la posizione della quota all'interno della tabella riportata nell'atto di definizione;

e) emissione (15-18, 4, D.E.): mese ed anno della emissione del ruolo, nella forma mm/aa;

f) anno di riferimento delle imposte (19-20, 2, D.E.);

g) tipo tributo (21-21, 1, A.N.): vale:

«1» - IRPEF;

«2» - IRPFG;

«3» - ILOR;

«4» - Addizionale IRPEF;

«5» - Addizionale IRPEG;

«6» - Addizionale ILOR;

«7» - Tributi soppressi;

h) importo imposta dovuta al 1° gennaio 1992 (22-28, 7, P);

i) importo interessi, soprattasse, pene pecuniarie ed accessori dovuti al 1° gennaio 1992 (28-35, 7, P);

j) numero domanda (36-42, 7, A.N.): numero della domanda di rimborso in cui è compresa la quota;

k) data domanda (43-48, 6, D.E.): data di presentazione della domanda di rimborso;

l) filler (49-200, 152, A.N.): vale sempre spaces.

5) Record totali: contiene i dati riepilogativi della «UNITÀ DI REGISTRAZIONE»:

a) concessione (1-3, 3, D.E.): codice della concessione;

b) tipo record (4-4, 1, A.N.): vale sempre «5»;

c) progressivo record (5-12, 8, D.E.);

d) totale records trasmessi (13-22, 10, D.E.);

e) totale records di tipo 1 (23-32, 10, D.E.);

f) totale records di tipo 2 (33-42, 10, D.E.);

g) totale records di tipo 3 (43-52, 10, D.E.);

h) totale records di tipo 4 (53-62, 10, D.E.);

i) filler (63-200, 138, A.N.): vale sempre spaces.

B) *Contenuto del supporto magnetico: l'insieme delle «unità di registrazione» contenute nel supporto magnetico deve essere preceduto da un record iniziale e deve terminare con un record finale con le seguenti informazioni:*

Record iniziale:

a) codice CED (1-3, 3, A.N.): codice del centro di elaborazione dati che predispone la fornitura;

b) tipo record (4-4, 1, A.N.): vale sempre «0»;

c) progressivo invio (5-6, 2, D.E.): progressivo dell'invio; si incrementa di una unità per ogni sostituzione del precedente a seguito di errori segnalati dal Centro informativo della riscossione;

d) data (7-12, 6, D.E.): data di predisposizione del supporto magnetico nella forma gg/mm/aa;

e) filler (13-200, 188, A.N.: vale spaces.

Record finale:

a) codice CED (1-3, 3, A.N.): codice del centro di elaborazione dati che predispone la fornitura;

b) tipo record (4-4, 1, A.N.): vale sempre «9»;

c) numero bobine (5-6, 2, D.E.): totale bobine che compongono l'invio; da impostare sull'ultima bobina dell'invio, a zero negli altri casi;

d) numero di ordine della bobina (7-8, 2, D.E.): numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione;

e) numero concessioni contenute nella fornitura (9-15, 7, D.E.);

f) totale records inviati (16-25, 10, D.E.);

g) filler (26-200, 175, A.N.): vale spaces.

Visto, si approva

Il Ministro delle finanze
GORIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 43/1988 ha riformato il sistema di riscossione dei rifiuti e di altre entrate dello Stato e di altri enti, (si trascrive il testo, rispettivamente, degli articoli 118 e 119 di detto decreto:

«Art. 118 (*Rimborso di quote inesigibili degli esattori che hanno cessato la gestione*). — 1. Per le domande di rimborso per inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli, emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dai centri di servizio e dagli enti impositori, posti in riscossione sino al 31 dicembre 1988, gli adempimenti di cui agli articoli 90 del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, e 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, devono essere espletati entro ventiquattro mesi dalla entrata in funzione del servizio di riscossione.

2. Per le domande di rimborso relative ai ruoli di cui al comma 1 presentate successivamente alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione il termine di ventiquattro mesi decorre dalla data di presentazione della domanda.

3. Prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento, l'intendente di finanza è tenuto a comunicare al servizio centrale l'ammontare da liquidare al netto delle somme per le quali è già stato disposto lo sgravio provvisorio. Il servizio può disporre, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'intendente di finanza, che alla liquidazione si provveda mediante l'assegnazione degli speciali titoli di debito pubblico di cui al successivo art. 120.

Art. 119 (*Sgravio provvisorio*). — 1. Decorso il termine di ventiquattro mesi previsto dall'art. 118 senza che siano stati espletati gli adempimenti di cui agli articoli 90 del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, e 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, gli esattori che hanno cessato la gestione hanno diritto ad uno sgravio provvisorio nella misura prevista dall'art. 93 del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, al netto degli importi già riconosciuti con i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo art. 93.

2. Per gli esattori cessati che hanno cessato la gestione e non sono divenuti concessionari secondo le disposizioni del presente decreto, la misura dello sgravio provvisorio di cui al comma 1 è elevata al cento per cento e lo sgravio è conseguito per il tramite del concessionario del servizio territorialmente competente, il quale, in occasione della prima scadenza utile del versamento di rata, trattiene dal versamento stesso, previa autorizzazione dell'intendenza di finanza competente, un importo pari alla somma da attribuire ai predetti esattori.

3. Lo sgravio provvisorio conseguito ai sensi del presente articolo preclude la liquidazione delle domande di rimborso mediante assegnazione degli speciali titoli di debito pubblico di cui all'art. 120».

— La legge n. 657/1986 reca: «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi». Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del Ministro, dovrà provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;

b) il servizio potrà anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione;

c) potrà inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;

d) sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o più province, anche non contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;

e) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:

1) alle aziende e istituti di credito di cui all'art. 5, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera *f)* dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

2) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e istituti di credito;

3) a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituite da soggetti indicati nel numero 1 o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;

4) a società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni;

f) la disciplina del rapporto di concessione dovrà in particolare prevedere:

1) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicità della gestione, nonché le modalità ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate;

2) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché il potere dell'Amministrazione finanziaria di disporre cautelarmente, su parere della commissione prevista dalla successiva lettera *h)*, la sospensione dell'attività di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;

3) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicità di gestione del servizio;

4) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualità di agente della riscossione, nonché le norme concernenti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;

5) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestività e speditezza;

6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'Amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonché di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;

7) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della commissione di cui alla successiva lettera *h)*:

I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;

III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze;

IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al punto I, dei compensi di cui al punto II nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base al decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

g) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione;

h) sarà prevista l'istituzione, con funzioni consultive, di una commissione da nominare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione di tre dirigenti del Ministero delle finanze e di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale,

con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro delle finanze, di esprimere pareri, oltreché su quanto previsto nella precedente lettera *f)*, n. 7, punto V, anche in ordine:

1) alla individuazione, secondo i criteri di cui alla precedente lettera *d)*, degli ambiti territoriali delle concessioni e alla loro determinazione ed alle eventuali modificazioni;

2) alle procedure di conferimento delle concessioni;

3) alla vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni;

4) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta del Ministro delle finanze.

2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera *h)*, avrà altresì il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi di spese e degli interessi di cui alla lettera *f)*, n. 7, punti I, II, III, IV e V. A tal fine la commissione potrà avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di istruzione delle decisioni da assumere; potrà ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi dei costi e di bilanci e potrà, altresì, consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica, singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti.

3. Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze deve essere riportato il contenuto del parere espresso dalla commissione.

4. Ai componenti della commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 413/1991 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) è il seguente:

«Art. 17. — 1. I contribuenti che, dalle domande di rimborso o di scarico presentate dagli esattori delle imposte dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli stessi esattori, risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, debitori per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari ad un sesto dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cento degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori iscritti a ruolo e non ancora pagati. Il versamento deve essere effettuato, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto previsto dal comma 3, al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi. Non sono dovuti l'indennità di mora ed i diritti di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1954, e non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 97, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Al concessionario spetta un compenso pari al 10 per cento della somma riscossa, da trattenersi all'atto del riversamento in tesoreria provinciale dello Stato; il riversamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità previsti dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Al fine di consentire l'applicazione della disposizione del comma 1 gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi le domande di rimborso e di discarico per quote erariali, non rimborsate o non discaricate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate:

a) dagli esattori delle imposte dirette;

b) dai concessionari per le quote ricevute in carico dai cessati esattori ai sensi dei decreti del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989 e 26 febbraio 1990, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1990 e n. 60 del 13 marzo 1990.

3. Le domande di cui al comma 2 devono essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito verbale di consegna. I concessionari, entro trenta giorni successivi alla consegna, informano i contribuenti indicati nelle domande che, entro il 31 maggio 1992, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 per estinguere il debito; l'atto deve indicare la somma risultante dall'applicazione dei criteri automatici di definizione. I concessionari devono adottare, altresì, idonee misure per la diffusione, nell'ambito della propria concessione, di quanto prescritto dalle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello dell'atto di definizione nonché la distinta ed il bollettino di conto corrente postale per l'effettuazione del versamento.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecutivi secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in luogo dell'esattore delle imposte dirette che aveva ricevuto in carico i relativi ruoli di riscossione; se il versamento è stato effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 il concessionario deve proseguire gli atti esecutivi per il recupero della somma ancora dovuta per le riscossioni coattive previste dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 78 e 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il limite di cui all'art. 64 dello stesso decreto è elevato al triplo. Ai concessionari compete un compenso pari ad un quinto delle somme riscosse coattivamente. Il servizio di riscossione è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) il concessionario è tenuto a presentare, all'intendenza di finanza territorialmente competente, un elenco comprendente l'importo delle quote per le quali è prevista la ripresa degli atti esecutivi;

b) il concessionario, per ogni pagamento ricevuto, è tenuto al rilascio di una quietanza conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

c) il concessionario è tenuto a presentare il rendiconto trimestrale delle riscossioni;

d) il versamento delle somme riscosse è effettuato ai sensi del comma 2 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

e) nel caso di infruttuosa o insufficiente esecuzione non si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

5. Il Ministro delle finanze emana, entro il 31 maggio 1992, apposito decreto per ottenere tutte le informazioni relative alle operazioni finanziarie compiute negli ultimi cinque anni e alla detenzione di capitali anche all'estero dai contribuenti di cui al comma 4 per il recupero delle somme ivi previsto.

6. Entro il 30 giugno 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei tributi inviano al competente ufficio finanziario che ha trasmesso le domande di rimborso o di discarico un elenco degli atti sottoscritti dai contribuenti e dei relativi versamenti effettuati; copia dell'elenco viene inviata dalle intendenze di finanza al Servizio centrale della riscossione.

7. Per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal comma 2, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria cessano di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 settembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilità al netto degli sgravi provvisori già concessi ai sensi dell'art. 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto n. 43 del 1988, da effettuarsi da parte dei concessionari; i concessionari nei successivi dieci giorni provvedono a riservare le somme agli esattori aventi titolo.

8. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con facoltà di prendere visione gratuitamente degli atti riguardanti i contribuenti per i quali si procede ai sensi del presente articolo nonché di ottenere gratuitamente le relative certificazioni. Entro il 1° marzo 1992 sono emanate, con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo; il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei crediti di enti impositori diversi dallo Stato, dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette.

10. L'elenco dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico, evidenziando coloro i quali hanno estinto il debito nei termini e con le modalità previste nel presente articolo, contenente l'ammontare delle somme dovute e versate, è reso pubblico e viene trasmesso alle competenti commissioni parlamentari».

— Per il D.M. 30 gennaio 1992 si veda in nota all'art. 5.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Goveno. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'intero art. 17 della legge n. 413/1991 è riportato in nota alle premesse; in particolare i decreti ministeriali di cui alla lettera *b)*, del comma 2 di detto articolo sono:

il decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1990, recante: «Norme per la formazione e tenuta dell'albo nazionale dei collettori del servizio centrale della riscossione e per gli esami di idoneità alle funzioni medesime»;

il decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1990, recante: «Modalità e termini per l'affidamento ai nuovi concessionari, da parte dei cessati esattori, della riscossione dei residui di gestione».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'intero art. 17 della legge n. 413/1991 è riportato in nota alle premesse.

— Il terzo comma dell'art. 69 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevede che: «La pubblicazione degli elenchi di cui al comma precedente avviene mediante deposito per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte che ha proceduto alla loro formazione sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'intero art. 17 della legge n. 413/1991 si veda in nota alle premesse.

— Con il decreto del Ministro delle finanze 30 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1992, è stato approvato il modello per la definizione dei debiti iscritti a ruolo e la distinta dei versamenti delle somme dovute in applicazione dei criteri automatici di definizione del debito tributario previsti dall'art. 17 della legge n. 413/1991.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 413/1991 è riportato in nota alle premesse.

92G0446

DECRETO 28 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa e il periodo del mancato o irregolare funzionamento del sottoelencato ufficio finanziario e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 2 ottobre 1992: conservatoria dei registri immobiliari di Salerno per l'adesione ad uno sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali, di gran parte del personale in servizio presso il detto ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato, che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari sottoindicata è accertato come segue:

IN DATA 2 OTTOBRE 1992

Regione Campania:

conservatoria dei registri immobiliari di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5627

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Firenze.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Firenze n. 8020 IV 1.1. in data 28 ottobre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giiudiziari del distretto della corte di appello di Firenze nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

tribunale di Arezzo: giorni 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 settembre 1992;

tribunale di Firenze: giorni 21, 22, 23, 29 settembre e 2 ottobre 1992;

tribunale di Grosseto: giorno 22 settembre 1992;

tribunale di Livorno: giorni 22, 23, 24, 25, 30 settembre, 1 e 2 ottobre 1992;

tribunale di Lucca: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

tribunale di Pisa: giorni dal 21 settembre al 2 ottobre 1992;

tribunale di Pistoia: giorni dal 21 al 30 settembre e 1° ottobre 1992;

tribunale di Prato: giorni 21, 22, 23 settembre e 2 ottobre 1992;

tribunale di Siena: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

pretura di Arezzo: giorni 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 settembre 1992;

pretura di Firenze: giorni 21, 22, 23, 30 settembre e 2 ottobre 1992;

pretura di Livorno: giorni 22, 23, 24, 25, 30 settembre, 1 e 2 ottobre 1992;

pretura di Lucca: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

pretura di Pisa: giorni dal 21 settembre al 2 ottobre 1992;

pretura di Pistoia: giorni dal 21 settembre al 1° ottobre 1992;

pretura di Prato: giorni 21, 22, 23 settembre e 2 ottobre 1992;

pretura di Siena: giorni dal 21 al 30 settembre 1992.

Roma, 17 novembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5585

DECRETO 17 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catanzaro.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Catanzaro n. 4371 in data 22 ottobre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catanzaro nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

corte di appello di Catanzaro: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

tribunale di Paola: giorni dal 21 al 26 e dal 28 al 30 settembre 1992;

pretura di Paola: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

tribunale di Crotone: giorni dal 29 settembre al 2 ottobre 1992;

pretura di Cosenza: giorni dal 18 al 30 settembre 1992;

tribunale di Cosenza: giorni dal 17 settembre al 1° ottobre 1992;

tribunale di Vibo Valentia: giorni dal 24 al 30 settembre 1992;

pretura di Catanzaro: giorni da 21 al 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Badolato: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Borgia: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Chiaravalle centrale: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Taverna: giorno 24 settembre 1992;

tribunale di Catanzaro: giorni dal 21 al 30 settembre 1992.

Roma, 17 novembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5586

DECRETO 20 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione distaccata di Eboli della pretura circondariale di Salerno.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 3063 in data 27 ottobre 1992 del presidente della corte di appello di Salerno, con la quale si comunica che la sezione distaccata di Eboli della pretura circondariale di Salerno non è stata in grado di funzionare nei giorni 9 e 10 settembre 1992 a causa della disinfestazione dei locali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Eboli della pretura circondariale di Salerno nei giorni 9 e 10 settembre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 novembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5587

DECRETO 20 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Torino.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 3229/S del presidente della corte di appello di Torino in data 23 ottobre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte, indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Torino nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

tribunale di Asti: giorni 21, 22 settembre e 7 ottobre 1992;

tribunale di Novara: giorni 21 settembre, 2, 5, 7 e 8 ottobre 1992;

tribunale di Vercelli: giorni 2, 5, 7 e 8 ottobre 1992;

pretura circondariale di Novara: giorni 21 settembre, 2, 5, 7 e 8 ottobre 1992;

pretura circondariale di Vercelli: giorni 2, 5 e 7 ottobre 1992.

Roma, 20 novembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5588

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 ottobre 1992.

Prima variazione al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1992.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione del Fondo per la mobilità della manodopera;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1992 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo mobilità per l'anno finanziario 1992;

Vista la decisione n. C (90) 2683 del 17 dicembre 1990 con la quale la Commissione delle Comunità europee ha disposto l'erogazione di un contributo in favore degli organismi indicati nell'elenco allegato alla decisione stessa di cui al fascicolo n. 906032/I/6;

Vista la decisione n. 736 del 7 maggio 1986 con la quale la Commissione delle Comunità europee ha disposto l'erogazione a saldo del contributo per l'attività formativa di cui al fascicolo F.S.E. n. 864138/I/6 (formazione a distanza);

Visti i vaglia del Tesoro numeri 1744 e 1745 emessi dalla Tesoreria centrale dello Stato in data 3 giugno 1992 e le quietanze numeri 6 e 7 emesse dalla tesoreria provinciale dello Stato in data 23 giugno 1992 rispettivamente di L. 272.500.000 e di L. 932.325.265 dalle quali risultano i versamenti da parte della Comunità europea dei predetti importi da accreditarsi in favore del Fondo per la mobilità dalla manodopera;

Considerato che sul bilancio di previsione 1992 del Fondo per la mobilità della manodopera sono stati istituiti per memoria, i capitoli 5302, art. 1 e 5303 sulla parte entrate e 1503, art. 1 e 1504 sulla parte uscite per accogliere i finanziamenti disposti dal F.S.E. per le attività di cui ai citati provvedimenti finanziari della CEE;

Decreta:

Articolo unico

Al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I - ENTRATE

In aumento

Cap. 5302, art. 1. — Somme versate dalla CEE per la realizzazione dei progetti formativi sperimentali a distanza	L.	272.500.000
Cap. 5303. — Somme versate dalla CEE per la realizzazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero	»	932.325.265
TOTALE . . .	L.	1.204.825.265

Parte II - SPESE

In aumento

Cap. 1503, art. 1.— Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione dei progetti formativi sperimentali a distanza	L.	272.500.000
Cap. 1504. — Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero . .	»	932.325.265
TOTALE . . .	L.	1.204.825.265

Roma, 17 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5556

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 novembre 1992.

Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *g)*, di detta legge, che demanda al Ministro dei trasporti la definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla definizione dei summenzionati criteri;

Decreta:

Art. 1.

1) I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, devono essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, così come definita dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

2) L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3) Tali locali devono comprendere:

a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 m² di superficie complessiva, con non meno di 20 m² utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi.

L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;

b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.

4) In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al punto 3.

Art. 2.

I criteri stabiliti dal presente decreto non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, ovvero il 5 settembre 1991,

esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 3.

I criteri stabiliti dal presente decreto si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1) Le imprese individuali e le società, già esercitanti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5 settembre 1991, sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1991, n. 264, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della stessa legge.

2) Le imprese individuali e le società che richiedono alle province un'autorizzazione per iniziare *ex novo* attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991,
n. 264, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a L. 100.000.000, effettuata secondo lo schema allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1992

Il Ministro: TESINI

ALLEGATO 1

Carta intestata

(dell'azienda od istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi)

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig. ....
nella forma tecnica di..........
un affidamento di lire .... (..........)

.... li ....

Firma ....

92A5583

DECRETO 19 novembre 1992.

Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, che disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Visto l'art. 12, comma 6, di detta legge quadro, che demanda al Ministro dei trasporti l'individuazione con proprio decreto del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi, immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Considerata pertanto la necessità di individuare il summenzionato colore;

Decreta:

Art. 1.

La colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, deve essere bianca, con fattore di luminanza minimo 0,34 e coordinate tricromatiche comprese all'interno del quadrilatero definito in tabella mediante l'indicazione delle coordinate dei vertici:

Punti	1	2	3	4
X	0,303	0,298	0,312	0,317
Y	0,308	0,313	0,327	0,322

Le coordinate tricromatiche sono definite dalle norme CIE (Commissione Internazionale de l'Eclairage), approvate in Cambridge (U.K.) nel 1931. Esse sono da rilevare, nelle condizioni stabilite da dette norme (sorgente di luce «C», illuminamento normale e osservazione a 45°), su campioni verniciati con il ciclo usuale di applicazione.

L'obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali ad esempio le fasce laterali paraurti.

Art. 2.

Le autovetture di cui all'art. 1 possono, ove previsto dai regolamenti comunali e secondo quanto da questi stabilito, recare una fascia mono o policroma, posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano

dei finestrini laterali, con un'altezza massima di 6 centrimetri. Saranno altresì ammesse sulle fiancate, scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di appartenenza.

Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cm^2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1992

Il Ministro: TESINI

92A5584

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 14 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 686 contenente l'elencazione delle scuole stesse, la scuola diretta a fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica è cancellata.

Art. 2.

Gli articoli da 731 a 737 relativi alla scuola diretta a fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica sono soppressi.

Art. 3.

L'art. 54, relativo alla Sezione X - facoltà di medicina e chirurgia, viene modificato nel senso che, all'elenco delle lauree rilasciate dalla focoltà di medicina e chirurgia, viene aggiunto il diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi.

Dopo l'art. 71, ultimo dello statuto del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica in corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN TECNICO DI AUDIOMETRIA ED AUDIOPROTESI

Art. 72 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in tecnico di

audiometria ed audioprotesi, articolato nei seguenti indirizzi:

a) audiometristi;

b) audioprotesisti.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di audiometria e di protesizzazione acustica.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con non contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo del diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 73 *(Ordinamento didattico).* — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A. Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e sensoriali.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biomedica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di audiometria generale:
audiometria generale;
audiometria clinica.

A.6. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia medica.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Fisiologia, psicologia e audiologia applicata alle scienze audiometriche e audioprotesiche (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1. Corso integrato di fisiologia:
fisiologia;
neurofisiologia;
bioacustica.

B.2. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia sensoriale;
linguistica.

B.3. Corso integrato di audiologia I:
psicoacustica;
tecniche di analisi del suono.

B.4. Corso integrato di audiometria I:
misura della soglia;
audiometria clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C. Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria e geriatria audiometria (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria, foniatria, pediatria e geriatria; apprendere i principi di sanità pubblica: apprendere le tecniche di audiometria:

a) I semestre:

C.1. Corso integrato di fisiopatologia:
fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
fisiopatologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina:
otorinolaringoiatria;
foniatria;
geriatria.

C.3. Corso integrato di audiometria II:
audiometria tonale;
impedenzometria.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

b) II semestre:

C.6. Corso integrato di patologia:
patologia clinica;
il deficit uditivo.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:
audiologia infantile;
puericultura e pediatria;
neuropsichiatria infantile.

C.8. Corso integrato di audiometria infantile:
audiometria neonatale;
audiometria comportamentale.

C.9. Corso integrato di sanità pubblica:
legislazione sanitaria;
etica professionale.

C.10. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

III Anno - I semestre:

Area D. Audiologia clinica e industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo; apprendere i principi di audiologia industriale.

D.1. Corso integrato di audiologia clinica I:
patologia del sistema audiovestibolare;
clinica del sistema audiovestibolare.

D.2. Corso di audiometria protesica:
audiometria protesica;
tecniche di misurazione della protesi acustica.

D.3. Corso integrato di audiologia riabilitativa:
riabilitazione audiologica;
riabilitazione audiologica pediatrica.

D.4. Corso integrato di audiologia industriale:
fonometria;
audiometria ambientale;
audiologia industriale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

III Anno - I semestre - indirizzo per audiometristi:

Area E. Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica, apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile.

E.1. Corso integrato di audiologia clinica I:
otoneurologia;
audiologia ed audiometria.

E.2. Corso integrato di audiometria III:
semeiotica speciale audiovestibolare;
audiometria vocale;
audiometria speciale.

E.3. Corso integrato di audiologia preventiva:
epidemiologia;
audiologia preventiva e sociale.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale, comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa.

III Anno - II semestre - indirizzo per audioprotesisti:

Area F. Fisica acustica ed elettronica, tecniche audioprotesiche, etica e deontologia professionale (crediti: 5.0).

Obiettivi: apprendere i principi di elettronica e acustica necessari alla base di una protesi acustica; apprendere le tecniche audioprotesiche per la selezione, adattamento e controllo delle protesi; apprendere i fondamenti dell'etica e della deontologia professionale necessari ad un corretto esercizio della professione.

F.1. Corso integrato di fisica applicata:
elettronica applicata;
acustica.

F.2. Corso integrato di tecniche audioprotesiche:
tecniche acustiche applicate;
elettronica applicata;
audioprotesi.

F.3. Corso integrato di etica professionale:
legislazione;
etica e deontologia professionale.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 74 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale).* — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 14 settembre 1992

Il rettore: DIANZANI

92A5565

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di ingegneria in data 30 aprile 1992, dal consiglio di amministrazione in data 1° luglio 1992 e dal senato accademico in data 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 100, 103 e 105, relativi ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria, sono integrati come segue:

Art. 100 - nell'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di ingegneria viene inserita nel settore civile, dopo la laurea in ingegneria civile, la laurea in ingegneria edile.

Dopo il punto 1) corso di laurea in ingegneria civile, viene inserito, con il conseguente scorrimento della numerazione dei corsi di laurea, quanto segue:

«2) corso di laurea in ingegneria edile.
Indirizzo: progettazione edile e urbanistica».

Dopo il quarto comma viene inserito:

«L'indirizzo "edile" del corso di laurea in ingegneria civile non potrà essere attivato contemporaneamente al corso di laurea in ingegneria edile».

Art. 103 - al primo comma dopo: 29 per i corsi di laurea in ingegneria chimica, ingegneria civile, viene inserito ingegneria edile.

Art. 105 - dopo l'elenco delle annualità obbligatorie della laurea in ingegneria civile viene inserito, con il conseguente scorrimento dell'elenco delle annualità obbligatorie dei successivi corsi di laurea, quanto segue:

«*c)* laurea in ingegneria edile.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile sono obbligatorie le seguenti annualità:

Comuni a tutti i corsi di laurea:

4 nei raggruppamenti	A011 Algebra e logica matematica
	A012 Geometria
	A021 Analisi matematica
	A022 Calcolo delle probabilità
	A030 Fisica matematica
	A041 Analisi numerica e matematica applicata
	P041 Statistica
2 nel raggruppamento	B011 Fisica generale
1 nel raggruppamento	I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 nel raggruppamento	C060 Chimica
1 nei raggruppamenti	H150 Estimo
	I270 Ingegneria economico-gestionale
	P012 Economia politica

Afferenti al settore civile:

1 nel raggruppamento	H110 Disegno
1 nel raggruppamento	H011 Idraulica
1 nel raggruppamento	H071 Scienza delle costruzioni
1 nel raggruppamento	H081 Architettura tecnica
1 nei raggruppamenti	I042 Macchine e sistemi energetici
	I050 Fisica tecnica
	I070 Meccanica applicata alle macchine
	I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
	I180 Macchine ed azionamenti elettrici
1 nel raggruppamento	I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

Caratterizzanti il corso di laurea:

1 nel raggruppamento	H060 Geotecnica
1 nel raggruppamento	H072 Tecnica delle costruzioni
2 nel raggruppamento	H082 Progettazione edilizia
2 nel raggruppamento	H120 Storia dell'architettura
1 nel raggruppamento	H143 Tecnica urbanistica
1 nel raggruppamento	H081 Architettura tecnica

Per l'indirizzo progettazione edile ed urbanistica del corso di laurea in ingegneria edile sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità:

1 nel raggruppamento	H071 Scienza delle costruzioni
1 nel raggruppamento	H072 Tecnica delle costruzioni
1 nel raggruppamento	H082 Progettazione edilizia
1 nel raggruppamento	H143 Tecnica urbanistica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 8 ottobre 1992

Il rettore

92A5563

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella IV relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 il quale, per l'Università di Bologna, prevede che al corso di laurea in scienze politiche con indirizzo politico-internazionale vengano aggiunti gli indirizzi politico-sociale e politico-amministrativo (a Forlì);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 14 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, l'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di scienze politiche è soppresso e sostituito dal seguente:

«Facoltà di scienze politiche:

laurea in scienze politiche, durata del corso quattro anni;

laurea in scienze politiche (con sede in Forlì); durata del corso quattro anni».

Gli articoli da 56 a 62, relativi al corso di laurea in scienze politiche ad indirizzo politico-internazionale (con sede in Forlì) sono soppressi.

Dopo l'art. 55 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di laurea in scienze politiche (con sede in Forlì).

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE
(con sede in Forlì)

Art. 56. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il *curriculum* di studi si distingue in un biennio propedeutico comune ed un biennio progredito corrispondente agli indirizzi determinati dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

All'inizio di ogni anno accademico, il consiglio di corso di laurea stabilisce e rende noto, agli studenti quali insegnamenti verranno impartiti durante l'anno, nonché la durata annuale o semestrale dei corsi ed il loro carattere obbligatorio ovvero opzionale.

Art. 57. — Nel biennio propedeutico sono previsti i seguenti corsi obbligatori:

1) sociologia;
2) economia politica;
3) istituzioni di diritto pubblico;
4) statistica;
5) storia delle dottrine politiche;
6) storia contemporanea;
7) scienza della politica;
8) storia moderna;
9) diritto costituzionale italiano e comparato.

Ciascuno studente deve sostenere, al più tardi alla fine del biennio propedeutico, due prove di esami dalle quali risulti la sua capacità di leggere correntemente l'inglese ed un'altra lingua moderna scelta fra francese, spagnolo o tedesco. Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti obbligatori sopra elencati del biennio propedeutico non più di un insegnamento del biennio progredito a scelta fra quelli indicati nello statuto. L'insegnamento così anticipato è detratto dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

L'insegnamento di storia mederna è propedeutico a quello di storia contemporanea. L'insegnamento di istituzioni di diritto pubblico è propedeutico a quello di diritto costituzionale italiano comparato.

Art. 58. — Alla conclusione del primo biennio, ogni studente ha un colloquio orientativo con una commissione di corso di laurea per esaminare le modalità del proseguimento dei suoi studi.

All'inizio di ogni anno accademico il consiglio di corso di laurea determina nell'ambito degli insegnamenti previsti negli elenchi seguenti, l'elenco delle materie non superiori a quindici corsi annuali che saranno impartiti durante l'anno stesso.

Ogni studente può chiedere al consiglio di corso di laurea l'approvazione di un piano di studi con materie di due o più indirizzi, sempreché il numero di unità annuali di insegnamento non sia inferiore a dieci; questo piano è concordato con le direzioni di tutti gli indirizzi tra i quali lo studente sceglie le materie che lo interessano.

Equivale alla frequenza di un corso non obbligatorio la ripetizione di un altro corso, quando il consiglio di corso di laurea, in considerazione delle innovazioni introdotte nel programma, lo autorizzi.

Agli effetti del computo complessivo delle unità di insegnamento, due unità semestrali equivalgono ad una annuale.

Art. 59. — All'inizio del quarto anno di corso lo studente deve depositare nella segreteria il titolo della dissertazione di laurea concordata con uno dei docenti del corso di laurea, sia che si tratti di materia obbligatoria sia che si riferisca a materia tra quelle elencate nei rispettivi indirizzi.

Sulla dissertazione scritta si svolgerà una discussione atta a comprovare la capacità del candidato. La commissione è composta di undici membri, essendo relatori oltre il professore di cui sopra un altro docente di materia affine del corso di laurea.

Art. 60. — Coloro che sono in possesso di altra laurea o diploma di studi superiori sono ammessi dal consiglio di corso di laurea ad un anno di corso da stabilirsi caso per caso.

In tali casi il consiglio di corso di laurea indica allo studente il piano di studi da ulteriormente seguire.

Art. 61. — Il corso di laurea prevede i seguenti indirizzi di specializzazione:

a) politico-internazionale;
b) politico-sociale;
c) politico-amministrativo.

Art. 62. — Per essere ammessi all'esame di laurea, gli studenti debbono aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a non meno di ventuno corsi annuali, compresi quelli di lingue.

Qualora vengano istituiti corsi semestrali o trimestrali, il consiglio di corso di laurea stabilisce il valore da assegnare ai corsi stessi, in relazione al raggiungimento del numero di corsi necessario per l'ammissione all'esame di laurea.

Nel caso di corsi pluriennali di una stessa materia, ogni esame annuale viene computato ai fini del raggiungimento del numero minimo dei corsi stabilito al comma primo del presente articolo.

Art. 63. — L'indirizzo politico-internazionale è articolato in undici unità di corso annuali o biennali e in due gruppi di ricerca, di cui uno di contenuto informatico. Oltre alle undici unità di corso lo studente dovrà seguire un ulteriore corso di inglese di durata annuale e superarne il relativo esame. Ogni anno il consiglio di corso di laurea rende obbligatori per tutti gli studenti del biennio un numero di corsi non superiore a sette da scegliersi fra quelli contenuti nell'elenco che segue:

Corsi dell'indirizzo politico-internazionale:

1) teoria delle relazioni internazionali;
2) politica internazionale;
3) scienza della politica (corso avanzato);
4) sistemi politici comparati;
5) politica comparata;
6) partiti politici e gruppi di pressione;
7) istituzioni politiche dell'Europa Orientale;
8) studi strategici;
9) polemologia;
10) integrazione politica europea;
11) analisi delle politiche comunitarie;
12) politiche europee di cooperazione allo sviluppo;
13) teoria dello sviluppo politico;
14) antropologia politica;
15) istituzioni politiche comparate;
16) storia dell'Europa contemporanea;
17) storia e istituzioni dell'America del nord;
18) storia dell'Europa moderna;
19) storia dei partiti politici;
20) storia del pensiero politico contemporaneo;
21) filosofia politica;
22) storia del cristianesimo;
23) storia delle relazioni internazionali;
24) storia e istituzioni dell'Europa orientale;
25) storia e istituzioni politiche dell'Africa contemporanea;
26) storia e istituzioni dell'America Latina;
27) storia e istituzioni del Medio Oriente;
28) storia e istituzioni dei Paesi islamici;
29) storia e istituzioni dell'Asia;
30) storia e istituzioni del Giappone contemporaneo;
31) storia delle istituzioni politiche;
32) antropologia economica;
33) diritto internazionale pubblico;
34) diritto commerciale internazionale;
35) diritto costituzionale comparato;
36) diritto comunitario;
37) organizzazione internazionale;
38) istituzioni di diritto privato;
39) economia e politica internazionale;
40) economia e politica internazionale (corso avanzato);
41) teoria dello sviluppo economico;
42) economia delle fonti di energia;
43) economia delle risorse naturali.

Art. 64. — L'indirizzo politico-sociale (sociologico) è articolato in dieci unità di corso annuali complessive e in due gruppi di ricerca. Cinque unità di corso annuali sono scelte dallo studente in accordo con la commissione didattica dell'indirizzo e il responsabile del lavoro di tesi.

Ogni anno, il consiglio di corso di laurea, si riserva di rendere obbligatorio per tutti gli studenti dell'indirizzo un numero di corsi, non superiore a cinque, da scegliersi tra quelli contenuti nell'elenco che segue:

Corsi dell'indirizzo politico-sociale:

1) antropologia culturale;
2) antropologia dello sviluppo;
3) criminologia;
4) diritto degli enti locali;
5) legislazione sociale;
6) metodologia delle scienze sociali;
7) psicologia;
8) psicologia e sociologia della devianza;
9) psicologia sociale;
10) sistemi sociali comparati;
11) sociologia (corso avanzato);
12) sociologia dei consumi;
13) sociologia dei fenomeni tecnologici;
14) sociologia dei gruppi;
15) sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
16) sociologia dei processi culturali;
17) sociologia della conoscenza;
18) sociologia della famiglia;
19) sociologia dell'arte e della letteratura;
20) sociologia della salute;
21) sociologia del lavoro e dell'industria;
22) sociologia delle comunicazioni;
23) sociologia delle comunità locali;
24) sociologia dell'educazione;
25) sociologia delle relazioni internazionali;
26) sociologia dell'organizzazione;
27) sociologia dello sviluppo;
28) sociologia del turismo e del tempo libero;
29) sociologia economica;
30) sociologia giuridica;
31) sociologia matematica e sociometrica;
32) sociologia politica;
33) sociologia religiosa;
34) sociologia urbana e rurale;
35) statistica per la ricerca sociale;
36) storia del pensiero sociologico;
37) tecniche di ricerca sociale;
38) teoria dell'informazione;
39) teoria e metodi della pianificazione sociale;
40) teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

Art. 65. — L'indirizzo politico-amministrativo è articolato in undici unità di corso annuali complessive e in due gruppi di ricerca. Quattro unità di corso annuali sono scelte dallo studente in accordo con la commissione didattica dell'indirizzo e il responsabile del lavoro di tesi.

Ogni anno il consiglio di corso di laurea, si riserva di rendere obbligatorio per tutti gli studenti dell'indirizzo un numero di corsi, non superiore a sette, da scegliersi tra quelli contenuti nell'elenco che segue:

Corsi dell'indirizzo politico-amministrativo:

1) economia delle imprese;
2) fondamenti di politica economica;
3) economia pubblica;
4) analisi comparativa delle organizzazioni;
5) psicologia dell'organizzazione;
6) analisi delle politiche pubbliche;
7) economia e politica industriale;
8) politica economica e finanziaria;
9) programmazione economica regionale;
10) contabilità e bilanci;
11) governo locale;
12) economia e finanza delle Comunità europee;
13) amministrazione comparata;
14) economia urbana e delle localizzazioni;
15) relazioni industriali;
16) gestione del personale;
17) teoria e tecniche dei processi negoziali;
18) organizzazione e comportamento giudiziario;
19) organizzazione degli uffici giudiziari;
20) analisi comparata delle politiche pubbliche;
21) analisi delle strutture e politiche sanitarie;
22) analisi delle strutture e politiche ambientali;
23) psicologia sociale;
24) storia economica;
25) tecniche economiche e finanziarie per la programmazione;
26) econometria;
27) teoria dei prezzi e delle forme di mercato;
28) economia degli intermediari finanziari;
29) economia politica del lavoro;
30) economia e politica dell'ambiente naturale;
31) economia del settore pubblico;
32) organizzazione finanziaria internazionale;
33) diritto comparato del lavoro;
34) diritto amministrativo comparato;
35) organizzazione della pubblica amministrazione;
36) teoria dell'organizzazione;
37) sistemi giudiziari comparati;
38) storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
39) tecnica dei cambi;
40) economia politica (corso avanzato);
41) scienza dell'amministrazione I;
42) scienza dell'amministrazione II;
43) tecnica della programmazione organizzativa;
44) teoria dello sviluppo politico;
45) diritto amministrativo.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 ottobre 1992

Il rettore: ROVERSI-MONACO

92A5562

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1991, n. 341;

Vista la delibera della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Firenze in data 20 marzo 1992;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo gli articoli relativi ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria terminanti con l'art. 128 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi ai diplomi universitari in «ingegneria elettronica» e in «ingegneria meccanica», derivanti da trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in «tecnico superiore in elettronica» e in «tecnologie tessili»:

«DIPLOMI UNIVERSITARI

Art. 129. — Presso la facoltà di ingegneria sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341:

1) ingegneria elettronica;
2) ingegneria meccanica.

I predetti corsi di diploma sono raggruppati in settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti professionali. Più precisamente al settore dell'informazione afferisce il corso di diploma universitario in ingegneria elettronica, ed al settore industriale afferisce il corso di diploma universitario in ingegneria meccanica.

L'iscrizione a tali corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Ciascun corso può essere articolato in orientamenti fissati dal consiglio di facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato in ingegneria", con la specificazione del corso di diploma seguito.

Corsi di laurea e di diploma universitario affini

Art. 130. — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 129 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX - decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186).

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La facoltà, nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Articolazione del corso degli studi

Art. 131. — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio, potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre avere superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà. Le facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. L'art. 134 riporta per ciascun corso di diploma universitario il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici.

La facoltà completerà le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Regolamento dei corsi di diploma universitario

Art. 132. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi della tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989, e successive modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Nel regolamento saranno riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Docenza

Art. 133. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dallo statuto.

Formulazione dei curricula

Art. 134. — I *curricula* dei diplomi universitari sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati il, o i, gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario, è anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi di ingegneria; nella tabella *B* i moduli didattici caratterizzanti i tre settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale); nella tabella *C* gli ulteriori moduli didattici specifici dei singoli corsi di diploma.

TABELLA *A*

MODULI DIDATTICI
COMUNI A TUTTI I DIPLOMI UNIVERSITARI

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
A011 A012 A021 A022 A030 A041 P041	Algebra e logica matematica Geometria Analisi matematica Calcolo delle probabilità Fisica matematica Analisi numerica e matematica applicata Statistica	4 m.d.	Matematica
B011 B030	Fisica generale Struttura della materia	2 m.d.	Fisica
C060	Chimica	1 m.d.	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m.d.	Informatica di base
H150 I270	Estimo Ingegneria economico-gestionale	1 m.d.	Economia e gestione

TABELLA *B*

MODULI COMUNI AI DIPLOMI DI SETTORE

B.2. — SETTORE DELL'INFORMAZIONE

(Diploma universitario in ingegneria elettronica

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	
I210	Elettronica	1 m.d.	
I220 I230	Campi elettromagnetici Telecomunicazioni	1 m.d.	
I240	Automatica	1 m.d.	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m.d.	

B.3. — SETTORE INDUSTRIALE

(Diploma universitario in ingegneria meccanica)

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H071 I080	Scienza delle costruzioni Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1 m.d.	Meccanica dei solidi
I070 I090	Meccanica applicata alle macchine Disegno industriale	1 m.d.	
I050 I030 I152	Fisica tecnica Fluidodinamica Principi di ingegneria chimica	1 m.d.	Termodinamica e trasmissione del calore
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	Elettrotecnica e sue applicazioni

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1042	Macchine e sistemi energetici	1 m.d.	Sistemi energetici
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m.d.	Materiali e relative tecnologie
1130	Metallurgia		
1140	Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali		
1170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		

TABELLA C

MODULI SPECIFICI
DEL SINGOLO DIPLOMA UNIVERSITARIO

C.2.1. — DIPLOMA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1210	Elettronica	4 m.d.	Componenti, circuiti e tecnologie
1200	Misure elettriche ed elettroniche	1 m.d.	
1220	Campi elettromagnetici	1 m.d.	
1230	Telecomunicazioni	1 m.d.	
1240	Automatica	1 m.d.	
1220	Campi elettromagnetici		
1230	Telecomunicazioni		

7 m.d. da definire in sede locale

C.3.1 - DIPLOMA IN INGEGNERIA MECCANICA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H011	Idraulica	1 m.d.	Meccanica dei fluidi
1030	Fluidodinamica		
1050	Fisica tecnica	1 m.d.	
1042	Macchine e sistemi energetici	1 m.d.	
1070	Meccanica applicata alle macchine	1 m.d.	
1080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1 m.d.	
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m.d.	
1110	Impianti industriali meccanici	1 m.d.	
1170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	Azionamenti elettrici
1180	Macchine ed azionamenti elettrici		

7 m.d. da definire nel regolamento».

Gli articoli dal n. 589 al n. 604, relativi alle scuole dirette a fini speciali in «tecnico superiore in elettronica» e in «tecnologie tessili», sono abrogati; dall'art. 528 contenente l'elenco delle scuole dirette a fini speciali sono cassate le corrispondenti dizioni.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 16 settembre 1992

Il rettore: BLASI

92A5566

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale

Art. 525. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica in chirurgia maxillo-facciale con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 526. — La scuola ha la durata di cinque anni: ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 527. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento di discipline chirurgiche.

Art. 528. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 529. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologica;

b) odontoiatria;

c) chirurgia;

d) otorinolaringoiatria;

e) anestesiologia e farmacologia;

f) maxillo-facciale;

g) radiologia.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologica:

organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale;

embriologia;

anatomia ed istologia patologica del distretto maxillo-facciale;

diagnostica isto-citopatologica dei tumori.

b) Odontoiatria:

gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale;

ortognatodonzia e cefalometria;

patologia speciale odontostomatologica;

chirurgia orale.

c) Chirurgia:

anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale;

nozioni generali di tecnica operatoria I;

nozioni generali di tecnica operatoria II;

diagnosi precoce dei tumori (tecnica bioptica e dell'esame citologico);

elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia;

elementi di neurochirurgia.

d) Otorinolaringoiatria:

elementi di otorinolaringoiatria.

e) Anestesiologia e farmacologia:

anestesiologia e rianimazione;

nozioni di farmacologia e farmacoterapia.

f) Maxillo-facciale:

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale I;

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale II;

patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali;

patologia orbitaria;

terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e dell'ATM;

terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale;

terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia;

chirurgia ortopedica dei mascellari;

chirurgia oncologica maxillo-facciale;

traumatologia maxillo-facciale.

g) Radiologia:

radiodiagnostica maxillo-facciale;

radioterapia.

Art. 530. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 70):

organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale ore 20

embriologia . . . . » 50

Odontoiatria (ore 120):

gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale . . . . » 60

ortognatodonzia e cefalometria . . . » 60

Chirurgia (ore 160):

anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale . . . . » 80

nozioni generali di tecnica operatoria I » 80

Otorinolaringoiatria (ore 50):

elementi di otorinolaringoiatria . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 60):

anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale . . . . ore 60

Odontoiatria (ore 60):

patologia speciale odontostomatologica . . . . » 60

Chirurgia (ore 90):

nozioni generali di tecnica operatoria II . . . . » 90

Anestesiologia e farmacologia (ore 110):

anestesiologia e rianimazione . . . . » 70

nozioni di farmacologia e farmacoterapia . . . . » 40

Maxillo-facciale (ore 80):

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale I . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 80):

diagnostica isto-citopatologica dei tumori. . . . . ore 80

Maxillo-facciale (ore 260):

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale II . . . . » 100

patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali . . . . . . » 100

patologia orbitaria. . . . . » 60

Radiologia (ore 60):

radiodiagnostica maxillo-facciale. . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Odontoiatria (ore 80):

chirurgia orale . . . . ore 80

Chirurgia (ore 100):

elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia . . . . » 100

Maxillo-facciale (ore 160):

terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e dell'ATM . . . . » 80

terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale » 80

Radiologia (ore 60):

radioterapia . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno:

Maxillo-facciale (ore 340):

terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia . . . . ore 100

chirurgia ortopedica dei mascellari . » 70

chirurgia oncologica maxillo-facciale » 100

traumatologia maxillo-facciale . . . . » 70

Chirurgia (ore 60):

elementi di neurochirurgia . . . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 531. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori:

protesi oro-maxillo-facciale;

odontostomatologia;

ortognatodonzia;

chirurgia generale;

chirurgia oncologica;

chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia;

cefalometria;

gipsometria;

fotometria;

kinesiografia ed elettromiografia stomatognatica;

traumatologia facciale;

chirurgia orale;

chirurgia maxillo-facciale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 30 ottobre 1992

Il rettore: SCHIPPA

92A5559

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle delibere del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia della seduta del 9 luglio 1991, del senato accademico del 12 luglio 1991, del consiglio di amministrazione del 16 luglio 1991, relative all'introduzione del quinto anno di corso ad indirizzo di dermatologia cosmetologica nello statuto delle scuole di specializzazione in dermatologia e venereologia con la conseguente variazione del numero degli iscritti;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Gli articoli 160, 161, 163, 164, 165 e 166 dello statuto dell'Università dell'Aquila relativi all'ordinamento del diploma della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia sono modificati come appresso:

«Art. 160. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 163, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito dermato-venereologico, la scuola si articola negli indirizzi seguenti:

a) dermatologia e venereologia;

b) dermatologia cosmetologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia, indirizzo in dermatologia e venereologia, indirizzo in dermatologia cosmetologica».

«Art. 161. — La scuola ha la durata di quattro anni per l'indirizzo in dermatologia e venereologia, di cinque anni per l'indirizzo in dermatologia cosmetologica.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi».

«Art. 163. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e, all'indirizzo in dermatologia cosmetologica, i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in dermatologia e venereologia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione».

«Art. 164. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;

b) dermatologia clinica;

c) allergologia e immunologia dermatologica;

d) dermatologia oncologica;

e) malattie sessualmente trasmesse;

f) dermatologia cosmetologica».

«Art. 165. — *(Omissis);*

f) Dermatologia-cosmetologica:

chimica farmacologica dei prodotti cosmetici;

fisiologia dell'assorbimento cutaneo;

fotobiologia;

dermatologia clinica cosmetologica;

fisioterapia dermatologica;

chirurgia cosmetologica;

allergologia cosmetologica».

«Art. 166. - *(Omissis)*.

5° *Anno* - Indirizzo dermatologia cosmetologica:

Dermatologia cosmetologica (ore 400):

chimica farmacologica dei prodotti cosmetici	ore	50
fisiologia dell'assorbimento cutaneo	»	20
fotobiologia	»	30
dermatologia clinica cosmetologica	»	150
fisioterapia cosmetologica	»	30
chirurgia cosmetologica	»	50
allergologia cosmetologica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 31 ottobre 1992

Il rettore: SCHIPPA

92A5560

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 di approvazione del piano triennale di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991, con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992 con il quale l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è autorizzata ad attivare, a decorrere dall'anno accademico 1992-93, previo esperimento delle procedure di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990 i diplomi universitari in scienze infermieristiche, per ortottista ed assistente in oftalmologia e per tecnici di laboratorio biomedico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 447 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
PER TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 448. — 1. È istituito nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» il corso di diploma unversitario per tecnico di laboratorio biomedico.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire una attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratorio di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

3. Il corso di diploma di tecnico di laboratorio biomedico si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;

b) biochimica clinica;

c) microbiologia clinica;

d) citopatologia;

e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;

f) ricerca biomedica e biotecnologic.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

5. Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 nel terzo anno.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, tenuto conto di eventuali criteri generali indicati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il corso di diploma universitario accetta il numero massimo di iscritti al primo, secondo e terzo anno determinato in trenta per ciascun anno di corso.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma universitario, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

8. Gli studenti debbono sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione *in itinere* utile per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

Art. 449. — 1. I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario di tecnico di laboratorio biomedico, sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico, inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

2. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1. Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

I Anno - II semestre:

Area 2. Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimicha clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica.

2.4. Corso integrato d'organizzazione di laboratorio biomedico:

organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio;
statistica;
informatica applicata.

II Anno - I semestre:

Area 3. Medicina sperimentale (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:

patologia generale;
immunologia;
citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:

fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:

microbiologia e virologia;
tecniche di analisi microbiologiche;
tecniche di analisi virologiche;
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

II Anno - II semestre:

Area 4. Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia:

patologia clinica;
patologia clinica sistematica;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:

immunologia cellulare;
patologia cellulare;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:

tecniche di istopatologia;
tecniche di analisi ultrastrutturale.

III Anno:

A) INDIRIZZO IN PATOLOGIA CLINICA

Area A5. Patologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:

patologia clinica;
metodologia di laboratorio;
controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:

tecnologie molecolari in immunologia;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia;
laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

laboratorio di patologia clinica;
laboratorio di patologia molecolare.

II semestre:

A5.4. Corso integrato di patologia clinica II:

patologia clinica;
controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

patologia molecolare diagnostica;
metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

III Anno:

B) INDIRIZZO IN BIOCHIMICA CLINICA

Area B5. Biochimica clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I:

biochimica sistematica umana;
biochimica clinica;
metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica I:

enzimologia;
tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:

tossicologia ed analisi tossicologiche;
metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:

chimica analitica;
biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica II:

metodologia diagnostica molecolare;
analisi automatizzate.

III Anno:

C) INDIRIZZO DI MICROBIOLOGIA CLINICA

Area C5. Microbiologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:

microbiologia;
batteriologia;
analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:

virologia;
virologia molecolare;
virologia diagnostica.

C5.3 Corso integrato di micologia:

micologia;
micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:

microbiologia speciale;
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia:

parassitologia;
diagnostica parassitologica.

III Anno:

D) INDIRIZZO DI CITOPATOLOGIA

Area D5. Citopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia I:

citopatologia;
tecniche di prelievo;
tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:

principi di citogenetica;
culture cellulari;
tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:

citopatologia speciale;
metodologie e tecniche di prelievo;
metodologie citologiche molecolari;
tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:

immunologia cellulare;
immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:

colpocitopatologia;
metodologie e tecniche di prelievo.

E) INDIRIZZO DI LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGIA E ISTO E CITOPATOLOGIA

Area E5. Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:

nozioni di anatomia patologia macroscopica e microscopica;
tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;
tecniche di diagnostica di anatomia patologia macroscopica.

E5.2. Corso integrato di istopatologia:

nozioni di istopatologia ed istochimica:
tecniche di istopatologia ed istochimica

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:

nozioni di anatomia patologica microscopica;
nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:

nozioni di citologia diagnostica;
nozioni di patologia ultrastrutturale;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F) INDIRIZZO DI RICERCA BIOMEDICA E BIOTECNOLOGICA

Area F5. Ricerca biomedica e biotecnologica (crediti: 8.5).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:

biotecnologie cellulari;
biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:

biologia cellulare;
culture cellulari;
istologia e citologia;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato utilizzazione animali di laboratorio:

principi di stabulazione degli animali di laboratorio;
animali transgenici;
norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:

metodologie molecolari in patologia clinica;
oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:

immunologia cellulare;
immunologia diagnostica molecolare;
tecnologie immunologiche avanzate.

3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

4. Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

5. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

6. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 450. — 1. La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi 3 semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

2. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

4. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1992

Il rettore: GARACI

92A5530

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'8 ottobre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 286 e 287 relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 285. e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserito l'art. 286, relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in «medicina nucleare».

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 286. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina nucleare presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali necessarie all'impiego in vivo e in vitro di sorgenti radioattive non sigillate e delle proprietà dei nuclei stabili a scopo diagnostico, terapeutico e di prevenzione, nonché le conoscenze necessarie per la radioprotezione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina nucleare.

Art. 287. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 288. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 289. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 290. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;
b) fisica e strumentazione;
c) tecniche in vitro;
d) applicazioni cliniche medico-nucleari;
e) radiobiologia e radioprotezione.

Art. 291. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:

fondamenti di matematica e matematica avanzata;
fondamenti di fisica;
statistica e informatica;
fisiopatologia generale:
teoria dei traccianti;
elaborazione dei dati e delle immagini.

b) Fisica e strumentazione:

fisica nucleare e fisica delle radiazioni;
elettronica;
strumentazione per rivelazioni di radioattività (in vivo e in vitro);
strumentazione per rivelazioni di radiazioni non ionizzanti (NMR, ecografia, termografia, ecc.).

c) Tecniche in vitro:

radiochimica e radiobiochimica;
radiofarmacologia, radiofarmacia e controllo di qualità dei radiofarmaci;
radioimmunologia;
metodologia delle indagini in vitro;
marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche.

d) Applicazioni cliniche:

metodologie di base delle misure in vivo;
metodologia clinica e diagnostica speciale (sistema endocrino, sistema cardiovascolare, apparato locomotore, apparato respiratorio, sistema nervoso, apparato digerente e ghiandole annesse, sistema nefro-urologico e genitale, sistema emopoietico);
diagnostica oncologica;
cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti;
metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative (tecniche tomografiche radioisotopiche, NMR, ecografia, termografia, ecc.);
terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche;
nozioni di radioterapia oncologica.

e) Radiobiologia e radioprotezione:

radiobiologia;
biologia delle radiazioni non ionizzanti;
dosimetria applicata;

radioprotezione (del paziente, del personale professionalmente esposto, dell'ambiente e della popolazione);

normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare.

Art. 292. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Scienze di base (ore 100):

fondamenti di matematica e matematica avanzata	ore	30
fondamenti di fisica	»	20
statistica e informatica	»	30
fisiopatologia generale	»	20

Fisica e strumentazione (ore 100):

fisica nucleare e fisica delle radiazioni	»	80
elettronica	»	20

Tecniche in vitro (ore 100):

radiochimica e radiobiochimica	»	30
radiofarmacologia	»	70

Radiobiologia e radioprotezione (ore 100):

radiobiologia	»	50
biologia delle radiazioni non ionizzanti	»	20
dosimetria applicata	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Scienze di base (ore 100):

fondamenti di matematica e matematica avanzata	ore	30
informatica	»	20
teoria dei traccianti	»	30
elaborazione dei dati e delle immagini	»	20

Fisica e strumentazione (ore 100):

strumentazione per rivelazione di radioattività (in vivo e in vitro)	»	60
strumentazione per rivelazione di radiazioni non ionizzanti	»	40

Tecniche in vitro (ore 200):

radioimmunologia	ore	100
metodologia delle indagini in vitro	»	60
marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Applicazioni cliniche (ore 400):

metodologie di base delle misure in vivo	ore	40
metodologia clinica e diagnostica speciale	»	360

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Applicazioni cliniche (ore 300):

diagnostica oncologica	ore	40
cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti	»	40
metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative	»	100
terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche	»	80
nozioni di radioterapia oncologica	»	40

Radiobiologia e radioprotezione (ore 100):

radioprotezione	»	50
normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 293. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza, ai fini dell'apprendimento, nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica medica - medicina nucleare - radiologia endocrinologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 ottobre 1992

Il rettore

92A5561

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, con la quale sono stati istituiti i diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, con il quale sono stati inscritti nell'ordinamento didattico universitario gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario del settore dell'ingegneria;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con il quale sono stati istituiti diplomi universitari presso facoltà universitarie, tra le quali la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico di Milano (consiglio di facoltà di ingegneria del 27 febbraio 1992, senato accademico del 12 marzo 1992, consiglio di amministrazione del 26 marzo 1992);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 luglio 1992;

Visto l'accoglimento integrale dei suggerimenti del Consiglio universitario nazionale (di cui alla citata seduta del 23 luglio 1992), da parte degli organi accademici (senato accademico del 22 settembre 1992, consiglio di facoltà del 24 settembre 1992);

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Gli articoli da 41 a 52 che seguono, sono aggiunti con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, già esistenti in statuto.

Capitolo II

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARI

Art. 41 *(Durata degli studi, corsi di diploma).* — 1. La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari (D.U.), di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

a) nel settore industriale:

in ingegneria meccanica (Lecco).

b) nel settore dell'informazione:

in ingegneria informatica e automatica (Como e Cremona).

c) intersettoriale:

in ingegneria biomedica;
in ingegneria logistica e della produzione (Lecco).

2. L'iscrizione ai corsi di D.U. è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

Art. 42 *(Orientamenti).* — 1. Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi di competenze sia di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di D.U. di cui all'art. 41 possono essere articolati in orientamenti definiti dalla facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di D.U. se esistenti, all'atto della emanazione del regolamento didattico dei D.U.

2. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria ....» con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 43. *(Ordinamento didattico dei corsi di D.U.).* — 1. La durata degli studi dei corsi di D.U. in ingegneria è fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico dei corsi di D.U.

2. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico (m.d.) che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, etc.) di almeno 50 ore. Ciascun insegnamento potrà essere costituito da un singolo modulo o dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.

3. Complessivamente (sui tre anni di corso) l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno del Politecnico, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

4. L'attività di tirocinio potrà essere ritenuta equivalente al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per il conseguimento del titolo. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento.

5. La copertura dei m.d. è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà a professori di ruolo o ricercatori confermati che faranno parte della commissione di esame. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne è possibile ricorrere a professori a contratto, con le modalità previste dallo statuto del Politecnico.

6. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti, come regolari, non superiore, di norma, alle cento unità.

7. Gli esami di accertamento possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione degli insegnanti. La facoltà nello stabilire le prove di valutazione degli studenti farà ricorso a criteri che prevedano l'obbligatorietà del sostenere la valutazione, la globalità e continuità dell'accertamento, nonché l'accorpamento delle prove di valutazione in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

Art. 44 *(Esame di diploma)*. — 1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver seguito insegnamenti scelti nel rispetto di quanto previsto nel piano degli studi e superato i relativi esami per il numero di m.d. proposto da ciascun corso di D.U. ed approvato dal consiglio di facoltà. Il numero minimo di m.d. non potrà essere inferiore a 30.

2. Il numero degli esami necessari per essere ammesso all'esame di diploma non potrà essere superiore a 21, tenendo conto del rispetto dei vincoli sui m.d. e sul numero di ore di didattica di cui all'art. 43.

3. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Art. 45 *(Regolamento didattico dei D.U.)*. — 1. Il consiglio di facoltà determina con apposito regolamento:

a) l'articolazione dei corsi di D.U. in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/90;

b) il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli del numero di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici;

c) i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

2. Il consiglio di facoltà definisce, sulla base dei regolamenti didattici di Ateneo e di facoltà se vigenti, e su proposta del competente consiglio di corso di diploma se esistente la denominazione degli insegnamenti da attivare sia per quanto riguarda i m.d. obbligatori di cui all'art. 46, art. 47, art. 48 e art. 49, sia per quelli di orientamento, sia infine per quelli a scelta, necessari per raggiungere il numero minimo di m.d. che consente l'accesso all'esame di diploma, secondo quanto stabilito all'art. 44. Nel caso in cui il corso di insegnamento sia specifico del corso di diploma e non sia mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con m.d. appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Art. 46 *(Moduli didattici del corso di D.U. in ingegneria biomedica)*. — 1. Per il conseguimento del D.U. in ingegneria biomedica tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 44 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari:

1-4	4 m.d.	A011	Algebra e logica matematica
		A012	Geometria
		A021	Analisi matematica
		A022	Calcolo delle probabilità
		A030	Fisica matematica
		A041	Analisi numerica e matematica applicata
		P041	Statistica
5-6	2 m.d.	B011	Fisica generale
		B030	Struttura della materia
7	1 m.d.	C060	Chimica
8	1 m.d.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
9	1 m.d.	I270	Ingegneria economico-gestionale
		H150	Estimo
10-11	2 m.d.	E060	Fisiologia umana
12-14	3 m.d.	I261	Bioingegneria elettronica
		I262	Bioingegneria meccanica
		I263	Bioingegneria chimica
15	1 m.d.	I030	Fluidodinamica
16	1 m.d.	I042	Macchine e sistemi energetici
		I050	Fisica tecnica
17	1 m.d.	I070	Meccanica applicata alle macchine
		I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
18	1 m.d.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
		I263	Bioingegneria chimica
19	1 m.d.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
		I180	Macchine e azionamenti elettrici
20	1 m.d.	I210	Elettronica
21-22	2 m.d.	I230	Telecomunicazioni
		I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
23	1 m.d.	I240	Automatica

Art. 47 *(Moduli didattici del corso di D.U. in ingegneria informatica e automatica)*. — 1. Per il conseguimento del D.U. in ingegneria informatica e automatica tra i m.d.

previsti nel rispetto del precedente art. 44 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari.

1-4	4 m.d.	A011	Algebra e logica matematica
		A012	Geometria
		A021	Analisi matematica
		A022	Calcolo delle probabilità
		A030	Fisica matematica
		A041	Analisi numerica e matematica applicata
		P041	Statistica
5-6	2 m.d.	B011	Fisica generale
		B030	Struttura della materia
7	1 m.d.	C060	Chimica
8	1 m.d.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
9	1 m.d.	I270	Ingegneria economico-gestionale
		H150	Estimo
10	1 m.d.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
11	1 m.d.	I210	Elettronica
12	1 m.d.	I220	Campi elettromagnetici
		I230	Telecomunicazioni
13	1 m.d.	I240	Automatica
14-15	2 m.d.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
16-17	2 m.d.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
18	1 m.d.	A042	Ricerca operativa
19	1 m.d.	I240	Automatica
20-23	4 m.d.	I240	Automatica
		I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni

Art. 48 (*Moduli didattici del corso di D.U. in ingegneria logistica e della produzione*). — 1. Per il conseguimento del D.U. in ingegneria logistica e della produzione tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 44 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari.

1-4	4 m.d.	A011	Algebra e logica matematica
		A012	Geometria
		A021	Analisi matematica
		A022	Calcolo delle probabilità
		A030	Fisica matematica
		A041	Analisi numerica e matematica applicata
		P041	Statistica
5-6	2 m.d.	B011	Fisica generale
		B030	Struttura della materia
7	1 m.d.	C060	Chimica
8	1 m.d.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
9	1 m.d.	I270	Ingegneria economico-gestionale
		H150	Estimo
10	1 m.d.	I050	Fisica tecnica
11	1 m.d.	H071	Scienza delle costruzioni
		I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
12	1 m.d.	I070	Meccanica applicata alle macchine
		I090	Disegno industriale
13-14	2 m.d.	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
15	1 m.d.	I110	Impianti industriali meccanici
16	1 m.d.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
		I180	Macchine e azionamenti elettrici
		I190	Sistemi elettrici per l'energia
17	1 m.d.	I210	Elettronica
18-19	2 m.d.	I240	Automatica
		I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
20	1 m.d.	A042	Ricerca operativa
21	1 m.d.	I270	Ingegneria economico-gestionale
22	1 m.d.	I042	Macchine e sistemi energetici
		I190	Sistemi elettrici per l'energia
23	1 m.d.	I110	Impianti industriali meccanici
		I023	Impianti e sistemi aerospaziali
		I153	Impianti chimici
		I190	Sistemi elettrici per l'energia

Art. 49 (*Moduli didattici del corso di D.U. in ingegneria meccanica*). — 1. Per il conseguimento del D.U. in ingegneria meccanica tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 44 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari.

1-4	4 m.d.	A011	Algebra e logica matematica
		A012	Geometria
		A021	Analisi matematica
		A022	Calcolo delle probabilità
		A030	Fisica matematica
		A041	Analisi numerica e matematica applicata
		P041	Statistica
5-6	2 m.d.	B011	Fisica generale
		B030	Struttura della materia
7	1 m.d.	C060	Chimica
8	1 m.d.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
9	1 m.d.	I270	Ingegneria economico-gestionale
		H150	Estimo
10	1 m.d.	H071	Scienza delle costruzioni
		I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
11	1 m.d.	I070	Meccanica applicata alle macchine
		I090	Disegno industriale
12	1 m.d.	I050	Fisica tecnica
		I030	Fluidodinamica
		I152	Principi di ingegneria chimica
13	1 m.d.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
14	1 m.d.	I042	Macchine e sistemi energetici

15	1 m.d.	1100 1130 1140 1170	Tecnologie e sistemi di lavorazione Metallurgia Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali Elettrotecnica e tecnologie elettriche
16	1 m.d.	1011 1030	Idraulica Fluidodinamica
17	1 m.d.	1050	Fisica tecnica
18	1 m.d.	1042	Macchine e sistemi energetici
19	1 m.d.	1070	Meccanica applicata alle macchine
20	1 m.d.	1080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
21	1 m.d.	1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
22	1 m.d.	1110	Impianti industriali meccanici
23	1 m.d.	1170 1180	Elettrotecnica e tecnologie elettriche Macchine e azionamenti elettrici

Art. 50 (*Nomi degli insegnamenti attivabili*). — 1. Gli insegnamenti dei vari corsi di D.U. che possono essere impartiti nella facoltà di ingegneria sono articolati in raggruppamenti disciplinari a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1989 inclusi nella tabella *F* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica e successive modifiche, e, nel caso di insegnamenti integrati di moduli o parti di moduli appartenenti a differenti gruppi disciplinari, tali insegnamenti avranno denominazioni stabilite dalla facoltà sulla base del contenuto dell'insegnamento stesso.

Art. 51 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). — 1. Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di D.U. di cui all'art. 41 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX - decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186).

2. Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di D.U., è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di D.U., indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà inoltre sia gli insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici necessari per conseguire la laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di D.U., sarà di regola il terzo.

3. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di D.U. o da un corso di laurea ad un corso di D.U., sempre della facoltà di ingegneria, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea che a coloro che avessero interrotto gli studi di un corso di laurea in ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

4. I corsi di D.U. di cui all'art. 41 e quelli di laurea (o loro indirizzi) aventi identica denominazione di cui all'art. 17 del presente statuto, sono considerati strettamente affini secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Diploma universitario in ingegneria	*Laurea in ingegneria*
Meccanica	Meccanica
Logistica e della produzione	Gestionale
Informatica e automatica	Informatica
Biomedica	Elettronica o Meccanica (indirizzi biomedici)

5. La facoltà nel riconoscere gli studi nel corso di D.U. per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi sia gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano in numero maggiore di norma, rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Art. 52 (*Norme transitorie*). — 1. La facoltà esaminerà i *curricula* degli allievi che hanno frequentato nel 1991/92 il primo anno delle scuole dirette a fini speciali in organizzazione della produzione di Lecco e in informatica di Cremona ai fini dell'ammissione al secondo anno dei D.U. secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Scuole dirette a fini speciali	*Orientamento*	*D.U. in ingegneria*
Organizzazione della produzione	Logistico e produzione Meccanico	Logistica e produzione Meccanica
Informatica		Informatica e automatica

2. La facoltà in attesa del regolamento dei corsi di D.U. previsto all'art. 45 definirà:

a) l'articolazione di ciascun anno di corso;

b) gli obblighi di frequenza dei corsi;

c) le modalità di iscrizione agli anni successivi al primo;

d) in caso di esito negativo dell'accertamento nel numero minimo di moduli richiesti per l'iscrizione all'anno successivo, le modalità di iscrizione come ripetente.

Milano, 20 ottobre 1992

Il rettore: MASSA

92A5564

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse, rettifica di autorizzazione già concessa).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 868/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «PANCREOLAURYL TEST», nelle forme e confezioni:

1 test (2 capsule blu + 1 rossa);
codice: 026587016 (in base 10) 0TCCW8 (in base 32);

10 test (20 capsule blu + 10 rosse);
codice: 026587028 (in base 10) 0TCCWN (in base 32).

Titolare AIC: Temmler Werke G.m.b.H. - Temmlerstraße, 2 - Marburg (Germania) rappresentata in Italia dalla società Geymonat S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2 - codice fiscale n. 00192260602.

Modifica apportata:

titolare AIC: modifica della denominazione sociale della società estera titolare dell'AIC: da Temmler Werke G.m.b.H. a Temmler Pharma G.m.b.H. - Temmlerstraße, 2 - Marburg (Germania), rappresentata in Italia dalla Geymonat S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 869/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale: «FERROSPRINT» (ferritina), nella forma 10 flaconcini monodose di soluzione per uso orale.

Titolare AIC: Poli industria chimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1 - codice fiscale n. 00746490150.

Modifica apportata:

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: un flaconcino contiene: principio attivo: complesso gluconato ferrico sodico (pari a mg 62,5 Fe^{+++}) mg 177,5; eccipienti: sorbitolo soluzione 70% ml 7,5; metile p-idrossibenzoato mg 20; aroma dolcezza mg 45; acqua depurata q.b. a ml 14.

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «FERROSPRINT» è accompagnata dalla specificazione (complesso gluconato ferrico sodico).

Numeri codice:

10 flaconcini monodose;
codice: 020300036 (in base 10) 0MCJ84 (in base 32).

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, alle condizioni precedentemente stabilite e a prezzo invariato fino a nuove determinazioni da parte del Comitato interministeriale prezzi.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partire dal 1° aprile 1993.

Decreto n. 870/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale: «METAFAR» (Cefmetazolo sodico) iniettabile per via intramuscolare (decreto ministeriale n. 42/1991 in data 17 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1992).

Titolare AIC: La.Fa.Re. S.r.l. Laboratorio farmaceutico, con sede e domicilio fiscale in Ercolano (Napoli), via Sac. B. Cozzolino n. 77.

Modifica apportata:

numero di codice:

I.M. flacone g 0,500 + fiala 2 ml solvente codice: 027909050 (in base 10) 0UMQXU (in base 32);

I.M. flacone g 1 + fiala 4 ml solvente codice: 027909062 (in base 10) 0UMQY6 (in base 32).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988: le confezioni suindicate sono collocate in classe *a)* con decorrenza dal 1° marzo 1993.

La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50% con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985). Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

È vietata la vendita al pubblico delle confezioni riportanti i codici precedentemente attribuiti.

Decreto n. 871/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «CLAREMA» (eparan solfato) 30 confetti gastroresistenti da 40 mg.

Titolare A.I.C. - Damor S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via S. Maria a Cubito n. 27.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: un confetto gastroresistente contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 122,2; saccarosio mg 153,0; talco mg 58,0; copolimero dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit L) mg 13,5; polietilenglicole 6000 mg 3,4; magnesio stearato mg 3,0; polivinilpirrolidone mg 3,3; dibutilftalato mg 2,0; polisorbato 80 mg 0,8; beta carotene idrosol (E 160a) mg 0,6; acido citrico mg 0,2.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 872/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale PANACEF (cefaclor monoidrato) nelle seguenti preparazioni e confezioni:

granulato per sospensione estemporanea 125 mg/5 ml
granulato per sospensione estemporanea 250 mg/5 ml
gocce per uso pediatrico
12 capsule 250 mg
8 capsule 500 mg

Titolare A.I.C. - Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

per la preparazione granulato per sospensione estemporanea 125 mg/5 ml - ogni 5 ml di sospensione contiene: principio attivo invariato. Eccipienti: emulsione di silicone 30% mg 5, gomma polisaccaride mg 7,5, amido mg 10, eritrosina E-127 (lacca di alluminio) mg 2,4, aroma fragola mg 15, sodio laurilsolfato mg 0,75, metilcellulosa mg 3, saccarosio g 2,995;

per la preparazione granulato per sospensione estemporanea 250 mg/5 ml - ogni 5 ml di sospensione contiene: principio attivo invariato. Eccipienti: emulsione di silicone 30% mg 5, gomma polisaccaride mg 7,5, amido mg 10, eritrosina E-127 (lacca di alluminio) mg 4, aroma di fragola mg 20, sodio laurilsolfato mg 0,75, metilcellulosa mg 3, saccarosio g 2,855;

per la preparazione gocce per uso pediatrico - ogni ml di sospensione contiene: principio attivo invariato. Eccipienti: emulsione di silicone 30% mg 1, gomma polisaccaride mg 1,5, amido mg 2, eritrosina E-127 (lacca di alluminio) mg 0,8 aroma fragola mg 4, sodio laurilsolfato mg 0,15, metilcellulosa mg 0,6, saccarosio g 0,571;

per la preparazione 12 capsule da 250 mg - ogni capsula contiene: principio attivo invariato. Eccipienti: olio di silicone 350 c.s. mg 5, stearato di magnesio mg 4, amido fluido q.b. a mg 285. Composizione della capsula: patent blue V E-131 mg 0,017, eritrosina E-127 mg 0,018, biossido di titanio E-171 mg 1,140, gelatina q.b. a mg 63;

per la preparazione 8 capsule da 500 mg - ogni capsula contiene: principio attivo invariato. Eccipienti: olio di silicone 350 c.s. mg 10, stearato di magnesio mg 8, amido fluido q.b. a mg 570. Composizione della capsula: patent blue V E-131 mg 0,026, eritrosina E-127 mg 0,028, biossido di titanio E-171 mg 1,790, ossido di ferro nero E-172 mg 0,160, gelatina q.b. a mg 98.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 873/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «FINALGON», tubo da g 20 di pomata - codice: 007666011 (in base 10) 079YBV (in base 32).

Titolare A.I.C. - Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale n. 00421210485.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C. - Nuovo titolare A.I.C.: Bidachem S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Fornovo S. Giovanni (Bergamo), strada statale 11 Padana Superiore, n. 8, codice fiscale n. 06249710150;

produttore: La società ora titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Fornovo S. Giovanni (Bergamo).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 874/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «PRINIVIL» (lisinopril):
14 compresse da 5 mg
codice: 026830012 (in base 10) 0TLT5W (in base 32)
14 compresse da 10 mg
codice: 026830036 (in base 10) 0TLT6N (in base 32)
14 compresse da 20 mg
codice: 026830024 (in base 10) 0TLT68 (in base 32).

Titolare A.I.C. - Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Roma, via Fabbroni 6, codice fiscale n. 00422760587.

Modifica apportata:

titolare A.I.C. - nuovo titolare: Du Pont Pharma Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze - Piazza dell'Indipendenza, 25 codice fiscale n. 04130651005. La specialità medicinale continua ad essere prodotta e controllata dalla società Merck Sharp e Dohme (Italia) nello stabilimento consortile sito in Pavia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 875/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale:

ZESTRIL 5 mg (lisinopril) - 14 compresse da 5 mg
codice: 026834010 (in base 10) 0TLX2U (in base 32)

ZESTRIL 20 mg (lisinopril) - 14 compresse da 20 mg
codice: 026834022 (in base 10) 0TLX36 (in base 32)

Titolare A.I.C. - ICI Pharma «Le Galien», Cergy (Francia), rappresentata in Italia dalla società ICI Italia S.p.a., - Divisione farmaceutici, ICI Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Isonzo, n. 325 - codice fiscale n. 00735390155.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C. - nuovo titolare A.I.C. ICI Italia S.p.a., divisione farmaceutici, ICI Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Isonzo, n. 325 - codice fiscale n. 00735390155, già titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «ZESTRIL» 10 mg (lisinopril), nella confezione da 14 compresse da 10 mg.

codice: 026834034 (in base 10) 0TLX3L (in base 32).

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «ZESTRIL 5», «ZESTRIL 10» e «ZESTRIL 20», rispettivamente per le preparazioni compresse da 5 mg, compresse da 10 mg e compresse da 20 mg.

produttore: la specialità medicinale, nelle preparazioni compresse da 5, da 10 e da 20 mg, è prodotta nello stabilimento della società estera ICI Pharma «Le Galien», Cergy (Francia).

Le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio, inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono effettuate sia dalla predetta società estera sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Caponago (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 876/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «ALTIAZEM» (diltiazem cloridrato), iniettabile liofilizzato 5 flaconi liofilizzato 50 mg + 5 fiale solvente da 5 ml.

Titolare: Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26.

Modifica apportata:

produttore: la produzione è ora effettuata dalla società Biologici Italia Laboratoires S.r.l. nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano). I controlli continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 877/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «DANKA» (levodropropizina) - flacone ml 200 di sciroppo.

Titolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo n. 31.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società estera Laboratoires Leurquin Mediolanum nello stabilimento sito in Neuilly sur Marne - Francia. I controlli continuano ad essere eseguiti dalla società titolare A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, n. 31.

Decorrenza di efficacia del decreto 1° dicembre 1992.

Decreto n. 878/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «BRONCOVALEAS», sciroppo - flacone 120 ml.

Titolare A.I.C.: Valeas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri n. 10.

Modifica apportata:

produttore: la preparazione sopra indicata è prodotta e confezionata anche dalla Cooperativa farmaceutica soc. coop. a r.l. (CoFa), nello stabilimento sito in Cerro Maggiore (Milano), via Kennedy, n. 12. Le operazioni di controllo vengono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Milano, via Vallisneri n. 10.

Decorrenza di efficacia del decreto 1° dicembre 1992.

Decreto n. 879/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «ANAFRANIL», 5 fiale mg 25/ml 2.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. n. 233 km 20,500.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla consociata estera Ciba Geigy Ltd, nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Altre condizioni: la specialità medicinale, importata dalla Svizzera, può essere impiegata sul solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 880/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinali:

LOPRESOR - 5 fiale mg 5/ml 5;

LUDIOMIL - 10 fiale mg 25/ml 5;

NEURACTIV - 10 fiale g 1/ml 5.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. n. 233 km 20,500.

Modifica apportata:

produttore: le specialità medicinali sono prodotte e controllate anche dalle consociate estere Laboratories Ciba Geigy S.a. nello stabilimento sito in Huningue (Francia) e Ciba Geigy Ltd nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Altre condizioni: le specialità medicinali, importate dalla Svizzera, possono essere impiegate sul solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 881/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «MENOVIS» soluzione iniettabile per via intramuscolare, nella confezione da una dose (1 fiala A + 1 fiala B).

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti n. 8.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata dalla società Farmitalia Carlo Erba S.p.a., nello stabilimento sito in Nerviano (Milano), via Milano n. 68.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 882/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinali:

«CAFFALGINA» 3 e 6 flaconcini orali, 12 confetti;

«HONEYFLU» sciroppo ml 200;

«LAXYGOCCE» flaconcino ml 22 gocce;

«MENTALGINA» 3 e 6 flaconcini orali e gocce ml 30;

«MINOTRICON» lozione 2% flac. ml 60 e 30 flaconcini ml 2;

«PARAMICINA» 16 capsule;

«PASTICCA TOSSIFUGA» 60 compresse;

«SETRICON SHAMPOO» flac. g 140 sospensione;

«TUSMINA» 30 compresse e flac. ml 100 di sciroppo.

Titolare A.I.C.: Kalopharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, n. 3.

Modifica apportata:

produttore: le specialità medicinali sono prodotte e controllate dalla società Baker Pharma S.p.a. di Roma nello stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Corsi Salviati n. 27.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 883/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «TINADERM» (barattolo aspersorio polvere 0,5% 20 g.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società estera Schering Plough Limited nello stabilimento sito in Mildenhall, Bury St. Edmunds, Suffolk. Uk.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 884/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «ASSORAL» 12 compresse 150 mg

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla società estera Usiphar nello stabilimento sito in Compiègne (Francia)».

Le operazioni terminali di confezionamento (inserimento nel contenitore primario, astucciamento con il F.I. e bollinatura) sono effettuate da:

Usiphar stabilimento sito in Compiègne (Francia);

Glaxo S.p.a. - stabilimento consortile sito in Verona, via A. Fleming, 2.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 885/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «GESTONE» (progesterone) nella preparazione fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: AMSA S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Parioli, 27.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta e confezionata dalla Cooperativa farmaceutica soc. coop. a r.l. nello stabilimento sito in Cerro Maggiore (Milano), mentre i controlli sul prodotto finito sono effettuati presso lo stabilimento della società titolare dall'AIC sito in Barberino del Mugello (Firenze), con l'eccezione dei controlli biologici che sono effettuati dalla Biolab SGS S.r.l. nello stabilimento sito in Vimodrone (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 886/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «ELISIR TERPINA» sciroppo (flacone da 200 ml).

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Salute S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Duca D'Aosta, 12.

Modifica apportata:

produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla Schiapparelli salute S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Torino, corso Belgio, n. 86 anziché in quello sito in Alanno Scalo (Pescara).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 887/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «NIMOTOP per infusione» nella confezione flacone × mg 10/50 ml con tubo deflussore.

Titolare A.I.C.: Bayer AG di Leverkusen (Germania), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210 - cod. fisc. 05849130l5.

Modifica apportata:

trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società titolare dell'A.I.C., è trasferita alla società Bayropharm Italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 218 - cod. fisc. 00829950153.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 889/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinali «ISOCEF» (ceftibuten), granulato per sospensione orale e capsule da 200 e 400 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via M. Civitali n. 1 - (D.M. 106 del 17 febbraio 1992).

Modifica apportata:

produttore per entrambe le preparazioni: la produzione è ora effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Pomezia (Roma) via Laurentina, km 24,730.

confezionamento: limitatamente alla preparazione granulare per sospensione orale, in sostituzione di quello precedente è ora autorizzato, a prezzo invariato, il confezionamento «flacone di vetro ambra di tipo III munito di capsula di chiusura a prova di bambino costituita da sottocaspula di polipropilene omopolimero neutro con guarnizione di gomma clorobutilica e capsula esterna di polipropilene omopolimero».

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

I lotti della preparazione granulato per sospensione orale, già prodotti con il precedente confezionamento, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 890/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «CONTROL» 30 compresse da 1 mg e 20 compresse da 2,5 mg.

Titolare A.I.C.: Bayropharm italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210.

Modifica apportata:

produttore limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono ora effettuate anche dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace, 25/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 891/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale: «STAPOROS».

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società Serpero Industria Galenica Milanese S.p.a. nello stabilimento sito in Masate (Milano), via Serpero, 2.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 892/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «ASPIRINA» (acido acetilsalicilico) nella preparazione «ASPIRINA C PLUS» granulato da g 10 (10 e 20 bustine).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126.

Modifica apportata:

produttore limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento (inserimento del granulato nelle bustine e inserimento delle bustine e del foglio illustrativo nell'astuccio) sono effettuate anche dalla società R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km. 20,100.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 893/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «ASPIRINA» (acido acetilsalicilico) nella preparazione «ASPIRINA 03» con sistema tampone (4, 10 e 20 compresse).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126.

Modifica apportata:

produttore limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono effettuate oltre che negli stabilimenti precedentemente autorizzati, ad eccezione di quello consortile sito in Valeggio sul Mincio, la cui autorizzazione deve intendersi revocata, anche dalla società S.I.I.T. S.r.l. nello stabilmento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. Ariosto, 50/60.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 894/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «ASPIRINA» (acido acetilsalicilico) nelle preparazioni «ASPIRINA 05 Forte» con sistema tampone (4, 10 e 20 compresse da 0,5 g) e «ASPIRINA 05 MASTICABILE» (10 e 16 compresse da 0,5 g).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126.

Modifica apportata:

produttore limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento (inserimento delle compresse in blisters, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) delle preparazioni sopra indicate sono ora effettuate oltre che negli stabilimenti precedentemente autorizzati, anche in quello della società S.I.I.T. S.r.l. sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. Ariosto, 50/60.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 895/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «CORYFIN» nella preparazione «CORYFIN C 100» 24 caramelle.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 - codice fiscale 05849130157.

Modifica apportata:

produttore limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento (inserimento delle caramelle nei blisters e successivo astucciamento con relativa immissione del foglio illustrativo) sono ora effettuate anche dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito S. Prospero (Modena), via della Pace, 25/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 896/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «VICILAN» 20 compresse da 100 mg.

Titolare A.I.C.: ICI Italia S.p.a., Divisione farmaceutici ICI-Pharma, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25.

Modifica apportata:

produttore limitatamente al confezionamento: le operazioni di confezionamento (ripartizione delle compresse nei flaconi di vetro, etichettatura e chiusura dei flaconi, inserimento in singolo astuccio del flacone e del foglio illustrativo) sono ora effettuate dalla società Fine Foods Nim S.p.a. nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo), via Grignano, 29.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 897/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale «PRINZIDE» (lisinopril) nella forma e confezione: 14 compresse 20/12,5 mg.

Codice: 027481011 (in base 10) 0U6NXM (in base 32).

Titolare A.I.C.: Merk Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, n. 6, codice fiscale 00422760587.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare: Du Pont Pharma Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, piazza dell'Indipendenza n. 25; codice fiscale 04130651005. La specialità medicinale continua ad essere prodotta e controllata dalla società Merck Sharp e Dohme (Italia) nello stabilimento consortile sito in Pavia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Provvedimento n. MI 596 del 28 novembre 1992

Specialità medicinale: «NEUPOGEN 30» e «NEUPOGEN 48».

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Lucia n. 4.

Oggetto del provvedimento:

estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: Neupogen è indicato nel ridurre la durata della neutropenia e l'incidenza della neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica standard per affezioni maligne non mieloidi e per la riduzione della durata della neutropenia e delle sue conseguenze cliniche in pazienti sottoposti a terapia mieloablativa seguita da trapianto di midollo osseo.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro 12 mesi.

Nota n. 8004/70-266/497 del 28 novembre 1992

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, ha preso atto che la società Du Pont Pharma Italia S.r.l., con codice fiscale 04130651005 ha trasferito la sede sociale da Roma - via XXIV Maggio n. 43 a Firenze - Piazza dell'Indipendenza n. 25.

Con il decreto ministeriale di seguito elencato è stata rettificata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto n. 888/1992 del 28 novembre 1992

Specialità medicinali: elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 166/1992 in data 27 febbraio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992).

Titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a. (nuova denominazione sociale della società Knoll S.p.a., prodotti farmaceutici), con sede e domicilio fiscale in Milano, via Soperga n. 39, codice fiscale 00868840153.

Rettifica apportata:

nuovo elenco: AKINETON fiale, CARDIAZOL PARACODINA, IRUXOL, ISOPTIN fiale, LEVOBREN, OGURAN, PARACODINA e PARACODINA sciroppo.

92A5618

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale n. 737/R del 10 novembre 1992 sono state revocate le registrazioni di presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri di cui all'allegato elenco n. 22.

Si richiama l'attenzione delle aziende produttrici che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

ELENCO N. 22 DELLE REVOCHE
DI REGISTRAZIONI DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

Azienda produttrice	Presidio medico-chirurgico	Numero registrazione
1) Ermes S.n.c., via Boccaccio n. 4/B - Corsico (Milano)	Emorsur	6992
2) Pietro Favari, via del Campo, 12 - Genova	Insetticida liquido U.O.	29
3) Farmochimica reatina, via T. Patini, 33 - Sulmona (L'Aquila)	Duo	11633
4) Alca, via Don Giovanni Verità, 8 - Milano	Octasol	1307
5) Alca, via Don Giovanni Verità, 8 - Milano	Alconix	1331
6) Alca, via Don Giovanni Verità, 8 - Milano	Pyrogamma fumogeno	1237
7) Diver di Luigi Diverio, via Cibraio, 104 - Torino	Diver topicida	1097
8) Silesia, via Montecuccoli, 1 Torino	Moschisil	136/78
9) Iovino Stefano, corso Umberto, 39 - Torre Annunziata (Napoli)	H 91 insetticida spray	8709

92A5617

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 30 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 30 novembre 1992

Dollaro USA	1398,64
ECU	1711,38
Marco tedesco	874,70
Franco francese	257,65
Lira sterlina	2106,07
Fiorino olandese	777,80
Franco belga	42,50
Peseta spagnola	12,115
Corona danese	225,88
Lira irlandese	2299,08
Dracma greca	6,708
Escudo portoghese	9,730
Dollaro canadese	1087,34
Yen giapponese	11,207
Franco svizzero	968,92
Scellino austriaco	124,32
Corona norvegese	213,86
Corona svedese	203,88
Marco finlandese	272,48
Dollaro australiano	954,15

92A5639

N. 231

Media dei titoli del 24 novembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,675
» » » 21- 4-1987/94	90,400
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 . . .	97,700
» » » 12,50% 19- 6-1989/95 . . .	97,850
» » » 12,50% 18- 7-1989/95 . . .	97,900
» » » 12,50% 16- 8-1989/95 . . .	98,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95 . . .	98,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95 . . .	99,325
» » » 12,50% 20-11-1989/95 . . .	99,600
» » » 12,50% 18-12-1989/95 . . .	99,075
» » » 12,50% 17- 1-1990/96 . . .	99,325
» » » 12,50% 19- 2-1990/96 . . .	99,225
» » » 12,50% 16- 5-1990/96 . . .	99,050
» » » 12,50% 15- 6-1990/96 . . .	98,950
» » » 12,50% 19- 9-1990/96 . . .	98,850
» » » 12,50% 20-11-1990/96 . . .	98,775
» » » 10,25% 1-12-1988/96 . . .	99,300
» » » 12,50% 18- 1-1991/97 . . .	98,650
» » » 12,00% 17- 4-1991/97 . . .	98,650
» » » 12,00% 19- 6-1991/97 . . .	97,625
» » » 12,00% 20- 1-1992/98 . . .	97,350
» » » 12,00% 19- 5-1992/98 . . .	97,050
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 . .	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . .	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1-12-1987/92	99,775
» » » » 1- 1-1988/93	99,625
» » » » 1- 2-1988/93	99,675
» » » » 1- 3-1988/93	99,950
» » » » 1- 4-1988/93	100,050
» » » » 1- 5-1988/93	100,600
» » » » 1- 6-1988/93	100,950
» » » » 18- 6-1986/93	99,100
» » » » 1- 7-1988/93	100,450
» » » » 17- 7-1986/93	99,200
» » » » 1- 8-1988/93	100 —
» » » » 19- 8-1986/93	99,350

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,850
» » » » 18- 9-1986/93	99,700
» » » » 1-10-1988/93	100,025
» » » » 20-10-1986/93	100 —
» » » » 1-11-1988/93	100,700
» » » » 18-11-1987/93	101 —
» » » » 19-12-1986/93	101,750
» » » » 1- 1-1989/94	99,675
» » » » 1- 2-1989/94	99,550
» » » » 1- 3-1989/94	99,500
» » » » 15- 3-1989/94	99,525
» » » » 1- 4-1989/94	99,600
» » » » 1- 9-1989/94	98,900
» » » » 1-10-1987/94	100,025
» » » » 1-11-1989/94	99,675
» » » » 1- 1-1990/95	98,775
» » » » 1- 2-1985/95	98,375
» » » » 1- 3-1985/95	96,050
» » » » 1- 3-1990/95	97,900
» » » » 1- 4-1985/95	95,775
» » » » 1- 5-1985/95	95,500
» » » » 1- 5-1990/95	98,800
» » » » 1- 6-1985/95	95,425
» » » » 1- 7-1985/95	96,375
» » » » 1- 7-1990/95	98,425
» » » » 1- 8-1985/95	96,150
» » » » 1- 9-1985/95	96,600
» » » » 1- 9-1990/95	97,850
» » » » 1-10-1985/95	97,250
» » » » 1-10-1990/95	97,920
» » » » 1-11-1985/95	99,475
» » » » 1-11-1990/95	98,750
» » » » 1-12-1985/95	99,950
» » » » 1-12-1990/95	99 —
» » » » 1- 1-1986/96	98,100
» » » » 1- 1-1986/96 II . .	99,500
» » » » 1- 1-1991/96	98,350
» » » » 1- 2-1986/96	97,325
» » » » 1- 2-1991/96	97,750
» » » » 1- 3-1986/96	97,625
» » » » 1- 4-1986/96	95,250
» » » » 1- 5-1986/96	95,175
» » » » 1- 6-1986/96	95,225
» » » » 1- 7-1986/96	95,200

Titolo		Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	95,375
» » » »		1- 9-1986/96	95,725
» » » »		1-10-1986/96	96,175
» » » »		1-11-1986/96	98,200
» » » »		1-12-1986/96	99,650
» » » »		1- 1-1987/97	97 —
» » » »		1- 2-1987/97	95,700
» » » »		18- 2-1987/97	95,775
» » » »		1- 3-1987/97	95,300
» » » »		1- 4-1987/97	94,700
» » » »		1- 5-1987/97	94,925
» » » »		1- 6-1987/97	95,275
» » » »		1- 7-1987/97	95,150
» » » »		1- 8-1987/97	94,700
» » » »		1- 9-1987/97	97,120
» » » »		1- 3-1991/98	95,870
» » » »		1- 4-1991/98	95,950
» » » »		1- 5-1991/98	97,100
» » » »		1- 6-1991/98	96,950
» » » »		1- 7-1991/98	96,200
» » » »		1- 8-1991/98	95,550
» » » »		1- 9-1991/98	96 —
» » » »		1-10-1991/98	96,100
» » » »		1-11-1991/98	97 —
» » » »		1-12-1991/98	97 —
» » » »		1- 1-1992/99	96,050
» » » »		1- 2-1992/99	95,175
» » » »		1- 3-1992/99	95,175
» » » »		1- 4-1992/99	95,250
» » » »		1- 5-1992/99	96,125
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,500
» » »	12,50%	1- 7-1993	99 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,600
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,600
» » »	12,50%	1-10-1993	98,650
» » »	12,50%	1-11-1993	98,675
» » »	12,50%	1-11-1993	98,650
» » »	12,50%	17-11-1993	98,970
» » »	12,50%	1-12-1993	98,675
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,775
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,450
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,300
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,175
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,275
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,300
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,225
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	98 —
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,050
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,550
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,600
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	95,550
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	95,870
» » »	12,00%	1-11-1991/96	95,950
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	95,500
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,275
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,050
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,400
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97 —
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	96,950
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	94,600
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	94,650
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	94,225
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96,525
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,200
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	94,450
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	94,150
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	94,025
» » »	12,00%	1- 5-1992/1997	96,370
Certificati credito Tesoro E.C.U.	9,60%	22- 2-1985/93	99,650
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	99,700
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	99,150
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	97,500
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	98 —
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	98,900
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	99,275
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	98,500
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	98,625
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	98,450
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	97,200
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	99,025
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	97,100
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	99,650
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	99,675
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	101 —
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	105 —
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	102,800
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	105 —
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	100,100
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	101,750
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	103,970
» » » »	11,00%	16- 7-1991/96	100 —
» » » »	10,60%	22-11-1991/96	104,125

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M24112

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992, registro n. 34 Difesa, foglio n. 190, in sostituzione della medaglia di bronzo al valor militare concessa al partigiano combattente Ricottilli Giovanni, nato il 4 ottobre 1915 a L'Aquila, con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1957, è concessa la medaglia d'argento al valor militare, con la seguente motivazione: «Dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, partecipava alla lotta di Liberazione organizzando formazioni partigiane nella regione di L'Aquila e partecipando coraggiosamente a numerose azioni di guerriglia. Sorpreso e circondato in un casale di montagna animava la resistenza dei pochi uomini che aveva con sé combattendo per più di un'ora fra le fiamme dell'incendio e sotto il nutrito fuoco nemico che uccideva un partigiano ed altri ne feriva. In condizioni ormai disperate, con pronta decisione ed ardimentosa sortita, riusciva a sorprendere i tedeschi ed aprirsi lo scampo per subito riprendere l'attività di combattente. - Zona di Assergi (L'Aquila), 5 maggio 1944.

92A5599

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «Sacco Raimondo & C. S.r.l.», con sede legale in Figline Valdarno, dell'autorizzazione ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Sacco Raimondo & C. S.r.l.», con sede legale in Figline Valdarno (Firenze), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

92A5600

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 16 ottobre 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. M1/513/92 del 13 ottobre 1992 relativo alla specialità medicinale Iodosorb, alla pag. 27, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicata la denominazione del titolare AIC, in luogo di: «*Valeas S.p.a. Industria chimica e farmaceutica*», leggasi: «*Perstop AB-Perstop Svezia, rappresentata in Italia dalla Valeas S.p.a. Industria chimica e farmaceutica*».

92A5625

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. [illegible]**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 8 3 0 9 2 *

L. 1.200